

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

50° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 1992

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 37
2 ^a - Giustizia	» 41
5 ^a - Bilancio	» 42
6 ^a - Finanze e tesoro	» 43
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 46
10 ^a - Industria	» 64
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 70

Commissioni riunite

5 ^a (Bilancio) e 6 (Finanze e tesoro)	Pag. 3
10 ^a (Industria) e 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali)	» 34

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 74
Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri	» 78

CONVOCAZIONI	Pag. 79
--------------------	---------

COMMISSIONI 5ª e 6ª RIUNITE

5ª (Bilancio)

6ª (Finanze e tesoro)

GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 1992

10ª Seduta

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione
FORTE

indi del Vice Presidente della 6ª Commissione
FAVILLA

e del Presidente della 5ª Commissione
ABIS

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze De Luca e per il tesoro Giagu Demartini e Malvestio.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 365, recante norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e sulla trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (571)
(Seguito dell'esame e conclusione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 settembre.

Il presidente FORTE, in considerazione della complessità degli emendamenti presentati, propone la costituzione di un Comitato ristretto per esaminarli più approfonditamente.

Il senatore FAVILLA si dichiara favorevole a tale proposta, purchè il Comitato si riunisca nella stessa mattinata di oggi consentendo alle Commissioni riunite di riprendere l'esame del provvedimento subito dopo.

Con l'assenso dei rappresentanti del Governo e di tutti i Gruppi rappresentati si procede dunque alla costituzione del Comitato ristretto, che risulta costituito dai senatori FAVILLA, BRINA, PAGLIARINI,

PAVAN, GIORGI, GALDELLI, SCOGNAMIGLIO PASINI, FERRARA Vito e RASTRELLI.

Il presidente FORTE, dopo aver chiarito che ai lavori possono comunque partecipare anche altri commissari interessati al provvedimento, sospende la seduta per consentire al Comitato di riunirsi immediatamente.

La seduta, sospesa alle ore 9,45 è ripresa alle ore 12,15.

Il presidente FAVILLA comunica che il Comitato ristretto ha concluso i propri lavori relativamente agli articoli 1 e 2 e che il Governo si è impegnato a presentare una proposta organica per quel che riguarda l'articolo 3, nonché a fornire una risposta in merito ai problemi sollevati sul comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

A tale ultimo riguardo il senatore PAGLIARINI ribadisce al Governo la richiesta di fornire una scheda degli oneri finanziari derivanti dal comma 2 suddetto.

Il presidente FAVILLA propone che il Comitato ristretto torni a riunirsi oggi pomeriggio alle ore 15,30

Convengono le Commissioni riunite.

Il presidente FAVILLA sospende quindi la seduta, che riprenderà alle ore 17 di oggi.

La seduta, sospesa alle ore 12,25, è ripresa alle ore 17,25.

Il relatore FAVILLA illustra il testo elaborato dalla Sottocommissione relativamente agli articoli 1 e 2, che è stato costruito sulla base degli emendamenti governativi, con i contributi di tutti i partecipanti ai lavori in sede ristretta.

Il sottosegretario GIAGU DEMARTINI precisa che il testo dell'emendamento del Governo deriva dalla consultazione più ampia possibile e dall'accordo con gli altri Ministeri. Invita per tanto a rinviare la deliberazione al fine di dar corso a consultazioni in sede governativa.

Il senatore PAGLIARINI lamenta il fatto che il testo della Sottocommissione relativamente all'articolo 1 non preveda l'indipendenza della stima. Propone pertanto di prevedere un inciso, al fine di escludere la possibilità che i soggetti che compiono la stima possano svolgere altri incarichi del medesimo genere. Si riserva in ogni modo la presentazione di un ordine del giorno per l'Assemblea.

Le Commissioni riunite approvano quindi l'articolo 1 proposto dalla Sottocommissione, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del decreto (emendamento 1.100).

Analogamente è approvato l'emendamento 2.100, proposto dalla Sottocommissione e sostitutivo nell'articolo 2 del decreto-legge. Conseguentemente risultano preclusi tutti gli emendamenti presentati agli articoli 1 e 2.

Accantonati gli emendamenti all'articolo 3, si passa all'emendamento 4.100, sempre della Sottocommissione istitutivo di un articolo aggiuntivo dopo il 3.

Il senatore PAVAN ne illustra il tenore, osservando come la Sottocommissione si sia mossa avendo come finalità quella di utilizzare lo strumento della mobilità per il personale dei monopoli e di escludere la possibilità di un suo prepensionamento.

Il sottosegretario DE LUCA si dichiara contrario all'esclusione del prepensionamento, ricordando come tale ipotesi derivi con accordi con i sindacati.

All'esclusione del prepensionamento si dichiara contrario anche il senatore PELLEGRINO, che fa proprio l'emendamento 3.41 già presentato dai senatori Triglia e Pavan.

Il presidente ABIS ritiene che sia opportuno modificare l'emendamento 4.100, al fine di escludere la possibilità di un'opzione da parte del personale, che dovrebbe essere interamente attribuito alla società per azioni, salvo la possibilità di allocarne parte presso soggetti pubblici. In ogni caso, in un momento in cui si escludono prepensionamenti per tutte le categorie dei lavoratori, è inopportuno creare nuove ipotesi di tale istituto.

Analogamente contrario all'ipotesi di prepensionamento si dichiara il senatore FORTE.

Il senatore CARPENEDO osserva che è opportuno evitare di costituire schemi di intervento, che potrebbero provocare problemi nel futuro per altri settori, in un momento in cui si stanno solo avviando le prime privatizzazioni.

Il senatore PAVAN osserva che in ogni caso l'onere di detti prepensionamenti appare rilevante.

Il presidente ABIS osserva che la materia del personale potrebbe essere trattata in occasione dell'esame del disegno di legge n. 602, assegnato alla 6ª Commissione, da esaurirsi in tempi rapidi.

Il senatore GAROFALO si dichiara contrario a tale ipotesi, osservando che anche l'articolo 3 del decreto potrebbe essere rinviato ad altra sede.

Conclusivamente le Commissioni riunite accolgono il testo dell'articolo 4 proposto dalla Sottocommissione, comprensivo di alcune modifiche suggerite dai senatori FORTE e PAVAN e dal sottosegretario DE LUCA (4.100 nuovo testo). Pertanto risulta precluso l'emendamento 3.41.

Il sottosegretario DE LUCA illustra l'emendamento 3.70, presentato dal Governo e interamente sostitutivo dell'articolo 3. L'emendamento è accolto nel testo comprensivo di alcune modifiche suggerite dai senatori FORTE e FAVILLA. Conseguentemente risultano preclusi tutti gli altri emendamenti al medesimo articolo.

Il senatore PELLEGRINO illustra gli emendamenti 0.0.1 e 0.0.2, osservando che, in mancanza di una norma in materia si finirebbe per abbassare il limite della responsabilità degli amministratori delle società per azioni derivate dalla trasformazione degli enti pubblici.

Il sottosegretario DE LUCA e il senatore FORTE si dichiarano contrari a tali emendamenti che, posti ai voti, risultano respinti.

Non essendovi altri emendamenti al testo del decreto-legge, si passa all'esame degli emendamenti al disegno di legge di conversione.

Il senatore PELLEGRINO invita il Governo a fornire un elenco dettagliato degli oneri relativi ai decreti-legge richiamati nel comma 2 dell'articolo 1.

Il sottosegretario DE LUCA precisa che tali notizie non sono in possesso del Ministero delle finanze, bensì della Presidenza del consiglio.

Propone poi di ritirare gli emendamenti 0.1 e 0.2, mentre si dichiara favorevole all'emendamento 0.3 del relatore, poichè in ogni caso occorre far salvi gli effetti dei precedenti decreti relativi alla materia qui in esame.

Ritirati gli emendamenti 0.1 e 0.2, le Commissioni riunite approvano l'emendamento 0.3 e, conseguentemente, l'articolo 1, come modificato.

Le Commissioni riunite conferiscono infine mandato al senatore FAVILLA di riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento, nei termini emersi dal dibattito.

La seduta termina alle ore 19,50.

Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 365, recante norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e sulla trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (571)

TESTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è sostituito dai seguenti: "Il capitale iniziale di ciascuna delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni è determinato provvisoriamente con decreto del Ministro del tesoro in base al netto patrimoniale risultante dai rispettivi ultimi bilanci. Il patrimonio netto è accertato in via definitiva con decreto del Ministro del tesoro sulla base delle stime effettuate da una o più società specializzate ovvero da soggetti in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, incaricati dallo stesso Ministro del tesoro. Le stime sono effettuate, in presenza di partecipazioni di controllo, sulla base del bilancio consolidato del gruppo, predisposto nel rispetto del Capo III del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e devono tener conto dei principi di valutazione d'azienda normalmente utilizzati nei certificati peritali predisposti dal Comitato direttivo degli agenti di cambio delle Borse valori e accettati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB). In attesa dell'accertamento definitivo, gli organi sociali possono, in via transitoria, procedere a determinare il patrimonio netto nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e nei limiti autorizzati dal Ministro del tesoro. La differenza tra il netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio e il valore del patrimonio netto determinato in via transitoria o accertato in via definitiva dovrà comportare la corrispondente rettifica dei valori dell'attivo, incluso l'avviamento, o del passivo e potrà essere imputata in tutto o in parte ad una speciale riserva o al capitale sociale. Il patrimonio netto iniziale si intende determinato in via definitiva al termine delle predette operazioni, le quali sono ad ogni effetto connesse con le trasformazioni e sono soggette al regime tributario di cui all'articolo 19"».

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. Alle obbligazioni e titoli simili che saranno emessi dalle società per azioni derivanti dalle trasformazioni previste dal Capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si applica lo stesso trattamento fiscale previsto per i titoli della stessa specie emessi dalle società per azioni con azioni quotate in borsa.

2. La disposizione di cui all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, continua ad applicarsi alle società per azioni derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

3. In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2410 del codice civile, le società derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1 del presente articolo possono emettere obbligazioni per somme non eccedenti l'ammontare del capitale sociale e della speciale riserva di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto.

4. La disposizione di cui all'articolo 2362 del codice civile si applica, nei confronti dello Stato, anche per le obbligazioni delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1 del presente articolo, sorte anteriormente alla data delle trasformazioni stesse.

5. All'articolo 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "A tutte le predette società per azioni, nonché a quelle di cui all'articolo 15, comma 1, del presente decreto, si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218"».

2.100

Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

Art. «4. - 1. Per effetto della trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, disposta con il presente decreto il personale dipendente della stessa Amministrazione, compreso quello con qualifiche dirigenziali ed equiparate, ha facoltà di optare, entro sei mesi dalla data di approvazione da parte del CIPI del piano industriale, secondo i criteri e le modalità stabiliti sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, per il passaggio alle dipendenze della società per azioni o per il mantenimento del rapporto di pubblico impiego. In tale ultimo caso il personale interessato sarà trasferito, nel limite di posti disponibili e degli stanziamenti di bilancio, nei ruoli dell'Amministrazione finanzia-

ria o presso altre pubbliche amministrazioni, possibilmente nell'ambito del territorio provinciale, fatte salve in ogni caso le posizioni giuridiche ed economiche acquisite.

2. Il personale trasferito alla società per azioni ha titolo, alla liquidazione dell'indennità di buonuscita ed è iscritto all'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso l'INPS. Allo stesso personale è conservato, a domanda, il diritto al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato, calcolato in base alle disposizioni di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la ricongiunzione di tutti i periodi di servizio resi con iscrizione alla predetta assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti si applica l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

3. Per coloro che non hanno esercitato la scelta di cui al comma 3, la società provvede a costituire la posizione assicurativa presso l'INPS del personale in essa transitato ai sensi del comma 1, con riferimento anche ai periodi individualmente maturati. A tale ultimo fine, la società provvede al versamento della riserva matematica determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sulla base delle tabelle allegate al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1981. Detto versamento è effettuato in quindici annualità costanti posticipate con applicazione dell'interesse annuo del 10 per cento ed il relativo importo annuale è rimborsato dallo Stato a carico dello stanziamento da iscriverne in apposito capitolo, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in relazione al gettito erariale connesso all'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, da disporsi per lo scopo con decreto del Ministro delle finanze.

4. Fino alla definizione delle situazioni giuridiche conseguenti all'esercizio delle facoltà di cui ai commi 1 e 2, l'onere per il personale interessato resterà a carico della società per azioni.

5. Con decreto del Ministro del tesoro, presso il «Servizio per il lotto, le lotterie e il monopolio fiscale» introdotto dal comma 4, dell'articolo 3, è istituito l'ufficio di ragioneria in sostituzione dell'ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».

4.100

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis. - 1. Per effetto della trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, disposta con il presente decreto, il personale dipendente della stessa Amministrazione, compreso quello con qualifiche dirigenziali ed equiparate, è trasferito alle dipendenze della società per azioni derivata dalla trasformazione. Il personale in esubero secondo il piano industriale approvato dal CIPI ai

sensi dell'articolo 3, comma 3, sulla base di criteri e modalità stabiliti sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che abbia presentato domanda entro sei mesi dalla data di approvazione di detto piano, potrà essere assegnato, nel limite dei posti disponibili e degli stanziamenti di bilancio, nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria o presso altre pubbliche amministrazioni, possibilmente nell'ambito del territorio della provincia in cui presta servizio all'atto della domanda, fatte salve in ogni caso le posizioni giuridiche ed economiche acquisite.

2. Il personale trasferito definitivamente alla società per azioni derivata dalla trasformazione ha titolo alla liquidazione dell'indennità di buonuscita ed è iscritto all'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Allo stesso personale è conservato, a domanda, il diritto al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato, calcolato in base alle disposizioni di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la ricongiunzione di tutti i periodi di servizio resi con iscrizione alla predetta assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti si applica l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

3. La società per azioni derivata dalla trasformazione provvede a costituire la posizione assicurativa presso l'INPS del personale ad essa trasferito definitivamente ai sensi del comma 1, con riferimento anche ai periodi individualmente maturati. A tale ultimo fine, la società provvede al versamento della riserva matematica determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sulla base delle tabelle allegate al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1981. Detto versamento è effettuato in quindici annualità costanti posticipate, con applicazione dell'interesse annuo del 10 per cento, ed il relativo importo annuale è rimborsato dallo Stato a carico dello stanziamento da iscrivere in apposito capitolo, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in relazione al gettito erariale connesso all'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, da disporsi per lo scopo con decreto del Ministro delle finanze.

4. Fino alla definizione delle situazioni giuridiche conseguenti all'esercizio della facoltà di cui al comma 1, l'onere per il personale interessato resterà a carico della società per azioni derivata dalla trasformazione.

5. Con decreto del Ministro del tesoro, presso il "Servizio per il lotto, le lotterie e il monopolio fiscale" di cui all'articolo 3, comma 6, è istituito l'ufficio di ragioneria in sostituzione dell'ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».

4.100 (Nuovo testo)

EMENDAMENTI**Disegno di legge di Conversione**

Il comma 2 dell'articolo 1 è soppresso.

0.1 RUSSO Michelangelo, SPOSETTI, BRINA

Il secondo comma dell'articolo 1 è soppresso.

0.2 PAGLIARINI

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 8 del decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14, dell'articolo 8 del decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237, dell'articolo 8 del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, e dell'articolo 8 del decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345».

0.3

Al vigente codice penale è aggiunto il seguente articolo 640-bis (Infedeltà patrimoniale del rappresentante o del mandatario).

«Chiunque, non rivestendo la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio di un potere rappresentativo o di un mandato si procura o comunque accetta all'insaputa del proprio rappresentato o mandante la dazione ovvero la promessa di denaro o di altra utilità a profitto proprio o di terzi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire seicentomila a tre milioni».

0.0.2 PELLEGRINO, SPOSETTI, GAROFALO

All'articolo 2 aggiungere:

«Fino all'emanazione di una nuova disciplina gli amministratori delle società per azioni derivate dalla trasformazione di enti pubblici ai sensi del capo terzo del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 convertito

con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, devono ritenersi incaricati di un pubblico servizio ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 358 del codice penale.

Fino all'emanazione di una nuova disciplina le società per azioni previste nel primo comma nello svolgimento di pubblici servizi e comunque nell'esercizio di funzioni amministrative loro concesse, sono tenute all'osservanza delle norme regolatrici dei pubblici appalti e delle pubbliche forniture».

0.0.1

PELLEGRINO, SPOSETTI, GAROFALO

Decreto-legge

Art. 1.

L'articolo 1 del decreto-legge del 14 agosto 1992, n. 365, è così sostituito:

«1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 1992, n. 359, è sostituito dal seguente:

“Il capitale iniziale di ciascuna delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni è determinato con decreto del Ministro del tesoro in base al netto patrimoniale risultante dai rispettivi bilanci.

I competenti organi sociali potranno procedere alla determinazione del netto patrimoniale definitivo, quale operazione connessa ad ogni effetto alla trasformazione, imputando il maggior valore, rispetto al capitale iniziale, in tutto o in parte ad una speciale riserva denominata con riferimento alla presente legge o al capitale sociale”».

1.4

FAVILLA

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 è sostituito dal seguente: “Il capitale iniziale di ciascuna delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni è determinato provvisoriamente con decreto del Ministro del tesoro in base al netto patrimoniale risultante dai rispettivi ultimi bilanci. Il patrimonio netto è accertato in via definitiva con decreto del Ministro del tesoro sulla base delle stime effettuate da una o più società specializzate designate dallo stesso Ministro del tesoro. In attesa dell'accertamento definitivo, gli organi sociali possono, in via transitoria, procedere a determinare il patrimonio netto nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 20 dicembre 1990, n. 408 e nei limiti autorizzati dal Ministro

del tesoro. La differenza tra il netto patrimoniale risultante dagli ultimi bilanci ed il valore del patrimonio netto determinato in via transitoria o accertato in via definitiva può, in tutto o in parte, e nelle misure deliberate dagli organi sociali competenti, essere imputata al capitolo iniziale ovvero anche, parzialmente, ad una speciale riserva denominata con riferimento alla presente legge. Il capitale iniziale si intende determinato in via definitiva al termine delle predette operazioni, le quali sono ad ogni effetto connesse con le trasformazioni e sono soggette al regime tributario di cui all'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.».

1.10

IL GOVERNO

All'articolo 1, eliminare le parole: «ed è accertato in via definitiva...» fino al termine del periodo e aggiungere poi il seguente periodo: «Il patrimonio netto definitivo, quale operazione connessa ad ogni effetto alla trasformazione, sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro, su proposta dei competenti organi sociali, formulata in base al valore di una stima effettuata da uno o più soggetti in possesso dei requisiti richiesti dagli articoli 11 e 12 del decreto-legge 27 gennaio 1992, n. 88; la differenza tra il patrimonio netto definitivo e il capitale provvisoriamente iscritto in bilancio, dovrà comportare la corrispondente rettifica dei valori dell'attivo e potrà essere imputata in tutto o in parte ad una speciale riserva o al capitale sociale».

1.6

LEONARDI

All'articolo 1 alla penultima riga, dopo la parola: «stima», inserire la parola: «indipendente».

1.1

PAGLIARINI

All'articolo 1, alla penultima riga, dopo la parola: «effettuate», eliminare le parole: «da una o più società specializzate» ed inserire al loro posto le parole: «da uno o più soggetti in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 11 del decreto-legge 27 gennaio 1992, n. 88».

1.2

PAGLIARINI

All'articolo 1, alla fine dell'articolo, eliminare il punto ed inserire la seguente frase:

«, sulla base del bilancio consolidato del gruppo, predisposto nel rispetto del capo III del decreto-legge 9 aprile 1991, n. 127.

La stima indipendente è effettuata sulla base dei principi di valutazione d'azienda normalmente utilizzati nei certificati peritali predisposti dal comitato direttivo della Borsa Valori di Milano.

La differenza tra il valore di stima ed il valore del patrimonio netto contabile delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni modifica l'ammontare del capitale sociale determinato provvisoriamente ed è imputata agli elementi dell'attivo e del passivo, incluso l'avviamento».

1.3

PAGLIARINI

Art. 2.

Aggiungere, dopo il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 365, i seguenti commi:

«2. In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2410 del codice civile le società derivanti dalle trasformazioni possono emettere obbligazioni per somme non eccedenti l'ammontare del capitale sociale e della speciale riserva di cui al precedente articolo 1, comma 1.

3. La disposizione di cui all'articolo 2382 del codice civile si applica, nei confronti dello Stato, anche per le obbligazioni delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni di cui al decreto legge 11 luglio 1992, n. 322, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sorte anteriormente alla data delle trasformazioni stesse».

2.10

IL GOVERNO

L'articolo 2, è sostituito dal seguente:

«1. Alle obbligazioni e titoli simili che saranno emessi dalle società per azioni derivanti dalle trasformazioni previste dal capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si applica lo stesso trattamento fiscale previsto per i titoli della stessa specie emessi dalle società per azioni con azioni quotate in borsa.

2. La disposizione di cui all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, continua ad applicarsi alle società per azioni risultanti dalle trasformazioni degli enti pubblici di cui al comma precedente».

2.1

FAVILLA

All'articolo 2, aggiungere il seguente comma:

«2. All'articolo 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è

aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "A tutte le predette società per azioni, nonché a quelle di cui all'articolo 15, comma 1, del presente decreto, si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, della predetta legge n. 218 del 1990".

2.2

LEONARDI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

All'articolo 3, quarto comma, lettera *b*), del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, dopo le parole "secondo comma" sono aggiunte le seguenti "e delle società derivate dalla trasformazione di enti pubblici disciplinate dal capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359".

2.0.1

PELLEGRINO, SPOSETTI, GAROFALO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

«All'articolo 3, quarto comma, lettera *b*), del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, dopo le parole "secondo comma" sono aggiunte le seguenti "e delle società derivanti dalla trasformazione degli Enti di cui al capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con legge 8 agosto 1992, n. 359".

2.0.2

FAVILLA, FERRARA, BISCARDI

Art. 3.

Sopprimere l'articolo 3.

3.1

GALDELLI, MANNA, CONDARCURI, PICCOLO,
MERIGGI, MARCHETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - 1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è trasformata in società per azioni e ad essa sono conferite le attività produttive e commerciali nonché le partecipazioni comunque detenute dalla stessa Amministrazione autonoma. Restano riservate allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale, già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge all'Amministrazione autonoma dei

monopoli di Stato, comprese l'organizzazione e la gestione del servizio del lotto, che può essere attribuito in concessione, e delle lotterie nazionali. Con decreto del Ministro delle finanze sono attribuite, in concessione, alla società per azioni derivata dalla trasformazione le attività di interesse generale concernenti:

a) la riserva di fabbricazione dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale nonchè la riserva di importazione e distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati provenienti dai Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea;

b) la distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale per il tramite dei grossisti e rivenditori titolari di concessioni amministrative rilasciate dal Ministero delle finanze;

c) la riserva di estrazione del sale nel territorio continentale.

2. Il Ministro delle finanze esercita le funzioni di indirizzo, di vigilanza e di controllo su tutte le attività di interesse generale attribuite in concessione. Le concessioni e le autorizzazioni amministrative per la distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati vengono rilasciate dal Ministero delle finanze, tenendo conto delle proposte di piano della rete di distribuzione e vendita formulate dalla società per azioni concessionaria. Si applicano anche nei confronti della società per azioni derivata dalla trasformazione le disposizioni dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dell'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, come sostituito dall'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 303.

3. La società per azioni derivata dalla trasformazione è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da sette membri. Nella prima attuazione, il consiglio di amministrazione quale organo straordinario, il presidente, gli amministratori delegati, il direttore generale ed il collegio sindacale sono nominati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, da emanare non oltre il quindicesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il presidente convoca l'assemblea entro 15 giorni dalla data di nomina del consiglio di amministrazione. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuati, avuto riguardo anche alle esigenze patrimoniali della società, gli immobili non direttamente strumentali per le attività produttive e commerciali, che sono attribuiti al patrimonio disponibile dello Stato. Il capitale iniziale della società per azioni derivata dalla trasformazione è pari al valore determinato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, con le modalità di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, come modificato dall'articolo 1. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo 15, nonchè l'articolo 19 dello stesso decreto, con riferimento anche ai conferimenti connessi con la trasformazione. L'organo di gestione curerà altresì ogni atto e provvedimento necessario per attuare la piena trasformazione dell'Amministrazione autonoma in società per azioni e predisporrà, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, uno

schema di piano industriale che sarà presentato al Ministro delle finanze per la successiva approvazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione industriale (CIPI).

4. In via transitoria, fino a quando non sarà nominato il consiglio di amministrazione, continua ad operare il comitato istituito con l'articolo 8 del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, coadiuvato dal direttore generale, e continuano a produrre effetti gli atti compiuti dal comitato stesso. I compensi spettanti ai componenti del comitato sono determinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, e sono posti a carico degli stanziamenti iscritti al capitolo 127 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato, con riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 191 dello stesso stato di previsione; il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni finanziarie e di bilancio, anche ai fini dell'esercizio congiunto dei diritti partecipativi, nonchè l'ammontare e le modalità di versamento delle disponibilità esistenti e delle entrate fiscali. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi, anche in materia di indirizzo e di controllo, di bilancio e di personale, le disposizioni dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Presso il Ministero delle finanze è istituito, alle dirette dipendenze del Ministro, il "Servizio per il lotto, le lotterie e il monopolio fiscale" per l'esercizio delle funzioni ed attività riservate allo Stato, al quale è preposto un dirigente generale di livello B. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, i contingenti di personale nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero delle finanze di cui alla legge 29 ottobre 1991, n. 358.

7. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 4, valutato in lire 50 milioni per l'anno 1992 e in annue lire 150 milioni per l'anno 1993 e per gli anni successivi, si fa fronte con corrispondenti riduzioni degli stanziamenti iscritti al capitolo 3855 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1992 e, per gli anni 1993 e successivi, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stesso capitolo, che non potrà essere successivamente incrementato se non per un importo corrispondente al tasso d'inflazione programmato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.70

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«1. Per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la trasformazione in società per azioni a prevalente capitale pubblico di cui alle disposizioni in materia di trasformazioni degli enti pubblici economici e di dismissioni delle partecipazioni statali è deliberata dal

Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, fatte salve tutte le altre norme di procedura previste dalle predette disposizioni.

Alle operazioni di gestione delle attività produttive e commerciali, nonchè alle operazioni di liquidazione, provvede un comitato di tre membri, designati uno, con funzioni di presidente, dal Ministro delle finanze e gli altri due, rispettivamente, dal Ministro del tesoro e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica; il comitato dalla data del suo insediamento esercita tutte le attribuzioni di cui al presente comma, comprese quelle proprie del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato. Il comitato provvede alla presentazione e discussione con le parti sociali di un piano di risanamento e ristrutturazione aziendali.

A tale fine viene stabilito un fondo nazionale per le riconversioni e reindustrializzazioni pari a lire 300 miliardi, alimentato da un quota proveniente dagli stessi proventi derivanti dalla trasformazione in S.p.A. e dalle eventuali dismissioni.

A livello regionale, con il concorso dei soggetti economici ed istituzionali interessati saranno definiti in sede di trattativa decentrata con le Organizzazioni dei lavoratori rappresentative delle varie realtà produttive, piani territoriali di ristrutturazione, riconversione e reindustrializzazione al fine di salvaguardare il saldo occupazionale nel territorio.

All'onere economico derivante dallo stanziamento del fondo nazionale per le riconversioni e reindustrializzazioni si provvede con apposita riduzione di stanziamenti per l'Amministrazione Monopoli di Stato prelevati dai capitoli di spesa per investimenti, acquisti».

3.2

GALDELLI, MANNA, CONDARCURI, PICCOLO,
CROCETTA, MARCHETTI

Sostituire i primi tre commi dell'articolo con i seguenti:

1. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è trasformata in società per azioni e ad essa sono conferite le attività produttive e commerciali, gli immobili, le partecipazioni comunque detenute dalla stessa Amministrazione autonoma, gli impianti, i beni aziendali.

Le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge all'Amministrazione autonoma citata sono riservate allo Stato e vengono attribuite in concessione alla società mediante decreto del Ministro delle finanze.

Il Ministro delle finanze esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su tutte le attività di pubblico interesse attribuite in concessione.

Le concessioni e le autorizzazioni amministrative vengono, comunque, rilasciate dal Ministero delle Finanze, sulla base delle proposte di piano della rete di distribuzione e vendita, formulate dalla società per azioni concessionaria. Sono confermate le disposizioni dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e

successive modificazioni e integrazioni e la legge 18 febbraio 1963, n. 303.

Le funzioni e le attività di interesse generale relative alla organizzazione e gestione del lotto già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge all'Amministrazione autonoma citata, sono anch'esse riservate allo Stato e possono essere attribuite in concessione mediante decreto del Ministro delle finanze a soggetti che diano idonee garanzie di affidabilità e di sicurezza in ordine alla consistenza patrimoniale ed alla struttura tecnico-organizzativa ed ai sistemi di controllo interno adottati.

La società per azioni è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da sette membri. Nella prima attuazione, il consiglio di amministrazione, il presidente, gli amministratori delegati, il direttore generale ed il collegio sindacale sono nominati con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

2. Il capitale iniziale della società derivata dalla trasformazione è pari al valore determinato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, con le modalità di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, così come modificato dal precedente articolo 1. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo 15, nonchè l'articolo 19 dello stesso decreto, con riferimento anche ai conferimenti connessi con la trasformazione.

3. In via transitoria, fino a quando non sarà insediato il consiglio di amministrazione, continua ad operare il comitato istituito con l'articolo 8 del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, coadiuvato dal direttore generale e continuano a produrre effetti gli atti compiuti dal comitato stesso. L'organo di gestione curerà altresì ogni atto e provvedimento necessario per attuare la piena trasformazione della Amministrazione autonoma in società per azioni e predisporrà, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge - sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale - uno schema di piano industriale che sarà presentato al Ministro delle finanze che lo sottoporrà all'approvazione del CIPI.

I compensi spettanti al Comitato sono determinati con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro e posti a carico del capitolo 127 dello stato di previsione della spesa dell'AAMS con riduzione di pari importo degli stanziamenti del capitolo 191 dello stesso stato di previsione; il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni finanziarie e di bilancio, anche ai fini dell'esercizio congiunto dei diritti partecipativi, nonchè l'ammontare e le modalità di versamento delle disponibilità esistenti e delle entrate fiscali.

Fino all'entrata in vigore dei decreti di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi, anche in materia di indirizzo e di controllo di bilancio e di personale, le disposizioni dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'insediamento degli amministratori della società avverrà a conclusione dell'*iter* normativo di cui ai precedenti commi».

3.60

FAVILLA

All'articolo 3, i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è trasformata in società per azioni e ad essa sono conferite le attività produttive e commerciali, gli immobili, gli impianti, i beni aziendali e le scorte ad esse inerenti, nonché le partecipazioni comunque detenute dalla stessa Amministrazione autonoma. Le funzioni e le attività di pubblico interesse, comprese la organizzazione e la gestione del servizio del lotto e delle lotterie nazionali, già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge all'Amministrazione autonoma citata, sono riservate allo Stato; dette funzioni possono essere attribuite in concessione a soggetti che diano idonee garanzie di affidabilità e di sicurezza in ordine alla consistenza patrimoniale ed alla struttura tecnico-organizzativa ed ai sistemi di controllo interno adottati, mediante decreto del Ministro delle finanze, con cui saranno anche stabilite le modalità di trasferimento e le condizioni della concessione. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da sette membri. Nella prima attuazione, il consiglio di amministrazione, il presidente, gli amministratori delegati, il direttore generale ed il collegio sindacale sono nominati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

2. Il capitale iniziale della società derivata dalla trasformazione è pari al valore determinato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, con le modalità di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, così come modificato dal precedente articolo 1. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo 15, nonché l'articolo 19 dello stesso decreto, con riferimento anche ai conferimenti connessi con la trasformazione.

3. In via transitoria, fino a quando la società per azioni non sarà pienamente funzionante e non sarà insediato il consiglio di amministrazione, continua ad operare il comitato istituito con l'articolo 8 del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, coadiuvato dal direttore generale e continuano a produrre effetti gli atti compiuti dal comitato stesso. Il comitato curerà altresì ogni atto e provvedimento necessario per la trasformazione dell'Amministrazione autonoma in società per azioni e predisporrà, entro ... mesi dalla entrata in vigore della presente legge, uno schema di piano industriale, concordato con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che sarà sottoposto all'approvazione del CIPE.

I compensi spettanti al comitato sono determinati con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro e posti a carico del capitolo 127 dello stato di previsione della spesa dell'A.A.M.S. con riduzione di pari importo degli stanziamenti del capitolo 191 dello

stesso stato di previsione. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni finanziarie e di bilancio, anche ai fini dell'esercizio congiunto dei diritti partecipativi, nonché l'ammontare e le modalità di versamento delle disponibilità esistenti e delle entrate fiscali. Fino all'entrata in vigore dei decreti di cui al presente articolo, commi 1, 2 e 3, continuano ad applicarsi, anche in materia di bilancio e di personale, le disposizioni dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

3.33

FAVILLA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. - Con effetto dalla data del 1° giugno 1993 l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è trasformata in S.p.A., alla quale vengono conferite le attività produttive e commerciali, nonché le partecipazioni comunque detenute dalla stessa Amministrazione autonoma. Sono inoltre attribuite alla S.p.A. in concessione, le funzioni e le attività di interesse generale, riservate o conferite per effetto di disposizione di legge all'Amministrazione stessa. La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 7 membri. Nella prima attuazione, il Consiglio di amministrazione, il Presidente, l'amministratore delegato, il direttore generale ed il collegio sindacale sono nominati con decreto dal Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

3.3GALDELLI, PICCOLO, CROCETTA, LIBERTINI,
CONDARCURI, MANNA

Il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. - Con effetto dalla data del 1° giugno 1993 l'Amministrazione autonoma dei monopoli di stato è trasformata in S.p.A., alla quale vengono conferite le attività produttive e commerciali, nonché le partecipazioni comunque detenute dalla stessa amministrazione autonoma. Sono inoltre attribuite alla S.p.A. in concessione, le funzioni e le attività di interesse generale, riservate o conferite per effetto di disposizione di legge all'Amministrazione stessa. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri. Nella prima attuazione, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, l'amministratore delegato, il direttore generale ed il collegio sindacale sono nominati con decreto dal Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

3.20BRINA, LONDEI, GAROFALO, VISCO, SPOSETTI,
BACCHIN, RUSSO Michelangelo, FERRARA
Vito, PELLEGRINO

Alla fine del comma 1, aggiungere le parole:

«Il Consiglio d'amministrazione provvede alla presentazione e discussione con le parti sociali di un piano di risanamento e ristrutturazione aziendali.

A tale fine viene stabilito un fondo nazionale per le riconversioni e reindustrializzazioni pari a lire 300 miliardi, alimentato da una quota proveniente dagli stessi proventi derivanti dalla trasformazione in spa e dalle eventuali dismissioni.

A livello regionale, con il concorso dei soggetti economici e istituzionali interessati, saranno definiti in sede di trattativa decentrata con le organizzazioni dei lavoratori rappresentative delle varie realtà produttive, piani territoriali di ristrutturazione, riconversione e reindustrializzazione al fine di salvaguardare il saldo occupazionale nel territorio.

All'onere economico derivante dallo stanziamento del fondo nazionale per le riconversioni e reindustrializzazioni si provvede con apposita riduzione di stanziamenti per l'amministrazione Monopoli di Stato prelevati dai capitoli di spesa per investimenti, acquisti».

3.4 PICCOLO, GALDELLI, CROCETTA, LIBERTINI,
MERIGGI, MARCHETTI

All'articolo 3, al comma 1, aggiungere il comma 1-bis:

«1-bis. Sono confermate le disposizioni dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni e la legge 18 febbraio 1963, n. 303».

3.19 MEDURI

All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il comma 1-bis:

«1-bis. Sono confermate le disposizioni dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni e la legge 18 febbraio 1963, n. 303».

3.21 BRINA, LONDEI, GAROFALO, VISCO, SPOSETTI,
BACCHIN, RUSSO Michelangelo, FERRARA
Vito, PELLEGRINO

All'articolo 3, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il Presidente convoca l'assemblea entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge di conversione del presente decreto.».

3.35 TRIGLIA, PAVAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alle imprese del gruppo A.T.I. - azienda tabacchi italiani S.p.A. nonché al personale dipendente delle stesse imprese, si applicano le seguenti disposizioni: la durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 23 luglio 1991 n. 223, non può essere superiore a 3 anni; il CIPI ha facoltà di concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a 12 mesi. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991 n. 223, non devono essere computati i periodi di trattamento di integrazione salariale anteriori alla data di conversione in legge del presente decreto. L'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991 n. 223 è corrisposta, per tutti i dipendenti, per un periodo massimo di 48 mesi. Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991 n. 223 si applicano ai dipendenti collocati in mobilità nell'ambito dello svolgimento dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale».

3.22

BRINA, LONDEI, GAROFALO, VISCO, SPOSETTI,
BACCHIN, RUSSO Michelangelo, FERRARA
Vito, PELLEGRINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La stima del valore del patrimonio e delle partecipazioni dell'Amministrazione autonoma al fine della determinazione del capitale relativo alla società derivata dalla trasformazione sarà effettuata in contraddittorio da due società specializzate designate rispettivamente dal Ministro delle finanze e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica con la partecipazione alla stesura della relazione conclusiva di tre magistrati della Corte dei conti».

3.5

PICCOLO, MARCHETTI, MANNA, GALDELLI

Al comma 2, sostituire dalle parole: «il capitale iniziale», fino alle parole: «determinato con decreto», con le parole:

«Il Parlamento è chiamato a decidere sulla determinazione del capitale iniziale della società sulla base di una proposta, motivata tecnicamente, del Ministro delle finanze».

3.8

CROCETTA, PICCOLO, LIBERTINI, MARCHETTI,
CONDARCURI, MANNA, GALDELLI

All'articolo 3, comma 2, dopo le parole: «dalla legge 8 agosto 1992, n. 359», sono aggiunte le seguenti: «come modificato dall'articolo 1 del presente decreto».

3.36

TRIGLIA, PAVAN

Al comma 2, dopo le parole: «connessi con la trasformazione», aggiungere le parole: «Il Ministro delle finanze dovrà comunque detenere il 51 per cento del capitale azionario».

3.9 LIBERTINI, MANNA, CONDARCURI, PICCOLO,
CROCETTA, MARCHETTI, GALDELLI

Al comma 2, sopprimere dalle parole: «con successivo decreto», fino alle parole: «al patrimonio indisponibile dello Stato».

3.6 LIBERTINI, CROCETTA, GALDELLI, MANNA,
CONDARCURI, PICCOLO

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo dalle parole: «Con successivo decreto» fino alle parole: «al patrimonio disponibile dello Stato».

3.25 BRINA, LONDEI, GAROFALO, VISCO, SPOSETTI,
BACCHIN, RUSSO, FERRARA, PELLEGRINO

Al comma 2, aggiungere le parole:

«Il Ministro delle finanze, di concerto col Ministro del tesoro, è tenuto a presentare al Parlamento ogni anno una relazione sull'attività complessiva della società».

3.10 PICCOLO, CONDARCURI, GALDELLI, LIBERTINI,
CROCETTA, MANNA, MARCHETTI

Al comma 3, sopprimere dalle parole: «con decreti del Ministro delle finanze» fino alle parole: «entrata in vigore del presente decreto.» e sostituire con le parole: «1. Nell'eventuale dismissione degli immobili va preservato il carattere pubblico della destinazione d'uso degli stessi. Va salvaguardato il patrimonio ecologico ed ambientale rappresentato dalle Saline il cui territorio va inserito nei piani paesaggistici. Gli atti del comitato sono immediatamente esecutivi e sono trasmessi al Ministro delle finanze entro dieci giorni dalla loro adozione. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i compensi spettanti ai componenti del comitato. Il relativo onere farà carico, a decorrere dall'anno 1992 e per gli esercizi successivi, al capitolo 127 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con riduzione di pari importo degli stanziamenti del capitolo 191 dello stesso stato di previsione. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il personale dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, compreso quello con qualifiche dirigenziali ed equiparate, ha facoltà di richiedere secondo i criteri e le modalità concordate con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale, di optare per il passaggio alle dipendenze della società per azioni o per il mantenimento del rapporto di pubblico impiego. In tal ultimo caso il personale interessato potrà essere assegnato, nel limite dei posti disponibili, nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria o assegnato a prestare servizio presso la stessa società per azioni o presso altre pubbliche amministrazioni, che ne rimborsano l'onere al bilancio dello Stato, fatte salve in ogni caso le posizioni giuridiche ed economiche acquisite».

3.7 PICCOLO, GALDELLI, CROCETTA, MERIGGI

Al comma 3, dell'articolo 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «I compensi spettanti al Comitato sono determinati con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro e posti a carico del capitolo 127 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato con riduzione di pari importo degli stanziamenti del capitolo 191 dello stesso stato di previsione; il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio».

3.37 TRIGLIA, PAVAN

Al comma 3, dell'articolo 3, il terzo periodo è soppresso.

3.38 TRIGLIA, PAVAN

Nell'ultimo periodo del comma 3, dell'articolo 3, dopo le parole: «in materia», aggiungere le seguenti: «di bilancio e».

3.39 TRIGLIA, PAVAN

Al comma 3, dell'articolo 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio di Amministrazione provvede a sottoporre all'approvazione del CIPI, uno schema di piano industriale, predisposto sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale».

3.40 TRIGLIA, PAVAN

Sopprimere il comma 4.

3.11 CROCETTA, PICCOLO, LIBERTINI, MARCHETTI,
MANNA, GALDELLI, CONDARCURI

Il comma 4 è soppresso.

3.23 BRINA, LONDEI, GAROFALO, VISCO, SPOSETTI,
BACCHIN, RUSSO Michelangelo, FERRARA
Vito, PELLEGRINO

Al comma 4, al termine aggiungere il seguente periodo: «I nuovi posti previsti potranno essere ricoperti, nel quadro della riassunzione delle funzioni pubbliche o di interesse generale da parte dello Stato, utilizzando l'istituto della mobilità per il personale oggi assegnato alla Azienda autonoma dei monopoli».

3.34 FAVILLA

Sopprimere il comma 5.

3.12 GALDELLI, MARCHETTI, CONDARCURI, LIBERTINI,
CROCETTA, MANNA, PICCOLO

Il comma 5 è soppresso.

3.24 BRINA, LONDEI, GAROFALO, VISCO, SPOSETTI,
BACCHIN, RUSSO Michelangelo, FERRARA
Vito, PELLEGRINO

Il quinto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 365, è sostituito dal seguente:

«5. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 4, valutato in 50 milioni per l'anno 1992 e in 150 milioni annui per il 1993 e successivi, si fa fronte con corrispondenti riduzioni del capitolo 3855 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per il 1992 e, per gli anni 1993 e successivi, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stesso capitolo. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.42 TRIGLIA, PAVAN

Aggiungere il comma 6:

«6. Il Comitato di gestione concorderà entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative il piano pluriennale di ristrutturazione e di reindustrializzazione dell'Azienda tenendo conto dei livelli occupazionali e delle diverse realtà produttive e socio economiche locali. A tale scopo potranno essere utilizzate anche le risorse economiche che si libereranno da eventuali alienazioni. Entro il predetto termine dovrà anche essere stipulato il contratto collettivo nazionale dei lavoro del personale dipendente dalla S.p.A. Saranno oggetto di accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative:

i criteri, i tempi, le modalità ed i requisiti per il prepensionamento e per i passaggi del personale alla S.p.A. o ad altra Amministrazione;

la tutela della professionalità acquisita e garantendo, comunque, un trattamento economico globalmente non inferiore a quello goduto;

le tabelle di equiparazione tra le qualifiche rivestite dal personale nell'ordinamento di provenienza e quelle previste nella Società e nelle altre Amministrazioni;

la previsione dei corsi di aggiornamento e di riconversione professionale;

i criteri per l'assegnazione delle sedi prevedendo la facoltà per il personale che opta per il pubblico impiego di essere destinato nel territorio provinciale nell'ambito del quale ha svolto il precedente servizio;

le norme che regolano i diritti e le libertà sindacali;

I titolari dei contratti di affitto o di concessioni amministrative per alloggi di proprietà dell'Amministrazione mantengono il diritto al loro utilizzo ed alla partecipazione all'eventuale riscatto in applicazione dell'articolo 19 della legge 16 marzo 1987, n. 123.

3.13

PICCOLO, LIBERTINI, MANNA, GALDELLI, CROCCETTA

All'articolo 3, dopo il comma 4, aggiungere il comma 5:

«5. Il comitato di gestione concorderà entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le OO.SS. maggiormente rappresentative il piano pluriennale di ristrutturazione e di reindustrializzazione dell'azienda tenendo conto dei livelli occupazionali e delle diverse realtà produttive e socio-economiche locali.

A tale scopo potranno essere utilizzate anche le risorse economiche che si libereranno da eventuali alienazioni.

Entro il predetto termine dovrà anche essere stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente dalla S.p.A.

Saranno oggetto di accordi con le OO.SS. maggiormente rappresentative:

i criteri, i tempi, le modalità ed i requisiti per il prepensionamento e per i passaggi del personale alla S.p.A. o ad altra amministrazione;

la tutela della professionalità acquisita e garantendo, comunque, un trattamento economico globalmente non inferiore a quello goduto;

le tabelle di equiparazione tra le qualifiche rivestite dal personale nell'ordinamento di provenienza e quelle previste nella società e nelle altre amministrazioni;

la previsione dei corsi di aggiornamento e di riconversione professionale;

i criteri per l'assegnazione delle sedi prevedendo la facoltà per il personale che opta per il pubblico impiego di essere destinato nel territorio provinciale nell'ambito del quale ha svolto il precedente servizio;

le norme che regolano i diritti e le libertà sindacali.

I titolari dei contratti di affitto o di concessioni amministrative per alloggi di proprietà dell'amministrazione mantengono il diritto al loro utilizzo ed alla partecipazione all'eventuale riscatto in applicazione dell'articolo 19 della legge 16 marzo 1987, n. 123.

3.26

BRINA, LONDEI, GAROFALO, VISCO, SPOSETTI,
BACCHIN, RUSSO Michelangelo, FERRARA Vi-
to, PELLEGRINO

Aggiungere il comma 7.

«7. Il personale dipendente dall'AAMS, compreso quello con qualifiche dirigenziali ed equiparate, ha facoltà, entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, secondo i criteri e le modalità concordate con le OO.SS. maggiormente rappresentative su scala nazionale, di optare per il passaggio alle dipendenze della S.p.A. o per il mantenimento del rapporto di pubblico impiego. In tale ultimo caso il personale interessato sarà assegnato nell'ambito della Provincia nella quale presta servizio e nel limite dei posti disponibili, nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria o assegnato a prestare servizio presso pubbliche Amministrazioni o presso la stessa S.p.A. che ne rimborsano l'onere al Bilancio dello Stato, fatte salve in ogni caso le posizioni giuridiche ed economiche acquisite.

I concorsi per l'assunzione di personale indetti dalla AAMS e per i quali sia stata espletata almeno una prova di esame saranno condotti a termine secondo le procedure in vigore all'atto del bando ed i relativi vincitori saranno immessi nei Ruoli organici con i diritti di opzione di cui al presente comma.

3.14

LIBERTINI, CROSETTA, CONDARCURI, PICCO-
LO, MANNA, GALDELLI

Aggiungere il comma 7.

«7. Il personale dipendente dall'AAMS, compreso quello con qualifiche dirigenziali ed equiparate, ha facoltà, entro due anni

dall'entrata in vigore del presente decreto, secondo i criteri e le modalità concordate con le OO.SS. maggiormente rappresentative su scala nazionale, di optare per il passaggio alle dipendenze della S.p.A. o per il mantenimento del rapporto di pubblico impiego. In tale ultimo caso il personale interessato sarà assegnato nell'ambito della Provincia nella quale presta servizio e nel limite dei posti disponibili, nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria o assegnato a prestare servizio presso pubbliche Amministrazioni o presso la stessa S.p.A. che ne rimborsano l'onere al Bilancio dello Stato, fatte salve in ogni caso le posizioni giuridiche ed economiche acquisite.

I concorsi per l'assunzione di personale indetti dalla AAMS e per i quali sia stata espletata almeno una prova di esame saranno condotti a termine secondo le procedure in vigore all'atto del bando ed i relativi vincitori saranno immessi nei Ruoli organici con i diritti di opzione di cui al presente comma.

3.27

BRINA, LONDEI, GAROFALO, VISCO, SPOSETTI,
BACCHIN, RUSSO Michelangelo, FERRARA
Vito, PELLEGRINO

Aggiungere il comma 8:

«8. Al medesimo personale di cui al comma 7 si applicano i benefici in materia di prepensionamento su base volontaria di cui alla legge 7 giugno 1990 n. 141. La facoltà di prepensionamento deve essere esercitata con domanda irrevocabile entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

3.15

PICCOLO, CONDARCURI, MERIGGI, MANNA,
MARCHETTI, CROCETTA

Aggiungere il comma 8:

«8. Al medesimo personale di cui al comma 7 si applicano i benefici in materia di prepensionamento su base volontaria di cui alla legge 7 giugno 1990 n. 141. La facoltà di prepensionamento deve essere esercitata con domanda irrevocabile entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

3.28

BRINA, LONDEI, GAROFALO, VISCO, SPOSETTI,
BACCHIN, RUSSO Michelangelo, FERRARA
Vito, PELLEGRINO

Aggiungere il comma 9:

«9. Il personale trasferito alla S.p.A. ha titolo alla liquidazione dell'indennità di buonuscita ed è iscritto all'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso l'INPS. Allo stesso

personale è conservato a domanda il diritto al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato, calcolato in base alle disposizioni di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la ricongiunzione di tutti i periodi di servizio resi con iscrizione alla predetta assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti si applica l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

3.16

CROCETTA, PICCOLO, MANNA, GALDELLI, CON-
DARCURI

Aggiungere il comma 9:

«9. Il personale trasferito alla S.p.A. ha titolo alla liquidazione dell'indennità di buonuscita ed è iscritto all'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso l'I.N.P.S. Allo stesso personale è conservato a domanda il diritto al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato, calcolato in base alle disposizioni di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazione ed integrazioni. Per la ricongiunzione di tutti i periodi di servizio resi con iscrizione alla predetta assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti si applica l'articolo 5 della legge 7 febbraio 1979, n. 29».

3.29

BRINA, LONDEI, GAROFALO, VISCO, SPOSETTI,
BACCHIN, RUSSO Michelangelo, FERRARA
Vito, PELLEGRINO

Aggiungere il comma 10:

«10. Per coloro che non hanno esercitato la scelta di cui al comma 9 la Società provvede a costituire la posizione assicurativa presso l'I.N.P.S. del personale in essa transitato ai sensi del comma 7, con riferimento anche ai periodi individualmente maturati. A tale ultimo fine la Società provvede al versamento della riserva matematica determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 sulla base delle tabelle allegate al decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza sociale in data 19 febbraio 1981 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, n. 129, del 13 maggio 1981. Detto versamento è effettuato in quindici annualità costanti posticipate con applicazione dell'interesse annuo del 10 per cento ed il relativo importo annuale è rimborsato dallo Stato a carico dello stanziamento da iscrivere in apposito capitolo, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in

relazione al gettito erariale connesso all'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo dei tabacchi lavorati, da disporsi per lo scopo con decreto del Ministro delle finanze».

3.17 PICCOLO, LIBERTINI, MANNA, GALDELLI, CON-
DARCURI, MERIGGI

Aggiungere il comma 10:

«10. Per coloro che non hanno esercitato la scelta di cui al comma 9 la Società provvede a costituire la posizione assicurativa presso l'I.N.P.S. del personale in essa transitato ai sensi del comma 7, con riferimento anche ai periodi individualmente maturati. A tale ultimo fine la Società provvede al versamento della riserva matematica determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 sulla base delle tabelle allegate al decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza sociale in data 19 febbraio 1981 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, n. 129, del 13 maggio 1981. Detto versamento è effettuato in quindici annualità costanti posticipate con applicazione dell'interesse annuo del 10 per cento ed il relativo importo annuale è rimborsato dallo Stato a carico dello stanziamento da iscrivere in apposito capitolo, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in relazione al gettito erariale connesso all'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo dei tabacchi lavorati, da disporsi per lo scopo con decreto del Ministro delle finanze».

3.30 BRINA, LONDEI, GAROFALO, VISCO, SPOSETTI,
BACCHIN, RUSSO Michelangelo, FERRARA
Vito, PELLEGRINO

Aggiungere il comma 11:

«11. Fino alla definizione delle situazioni giuridiche conseguenti all'esercizio delle facoltà di cui ai commi 7 e 8, l'onere per il personale interessato resterà a carico della società di cui al comma 1.

3.18 PICCOLO, MANNA, GALDELLI, CROSETTA,
MERIGGI, LIBERTINI

Aggiungere il comma 11:

«11. Fino alla definizione delle situazioni giuridiche conseguenti all'esercizio delle facoltà di cui ai commi 7 e 8, l'onere per il personale interessato resterà a carico della Società di cui al comma 1».

3.31 BRINA, LONDEI, GAROFALO, VISCO, SPOSETTI,
BACCHIN, RUSSO Michelangelo, FERRARA
Vito, PELLEGRINO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Viene comunque mantenuta la concessione per la vendita di generi di monopolio e raccolta delle giocate del lotto agli attuali concessionari».

3.32

GUGLIERI, PAINI

Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis. 1. Per effetto della trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, disposta con il decreto-legge 14 agosto 1992, n. 365, il personale dipendente della stessa Amministrazione, compreso quello con qualifiche dirigenziali ed equiparate, ha facoltà di optare, entro sei mesi dalla data di approvazione da parte del CIPI del piano industriale, secondo i criteri e le modalità stabiliti sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, per il passaggio alle dipendenze della società per azioni o per il mantenimento del rapporto di pubblico impiego. In tale ultimo caso il personale interessato potrà essere assegnato, nel limite di posti disponibili e degli stanziamenti di bilancio, nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria o presso altre pubbliche amministrazioni, nell'ambito del territorio provinciale che ne rimborsano l'onere al bilancio dello Stato, fatte salve in ogni caso le posizioni giuridiche ed economiche acquisite.

2. Al medesimo personale si applicano i benefici in materia di prepensionamento su base volontaria di cui alla legge 7 giugno 1990, n. 141. La facoltà di prepensionamento deve essere esercitata con domanda irrevocabile entro sei mesi dalla data di approvazione del piano richiamato al comma 1.

3. Il personale trasferito alla società per azioni ha titolo, alla liquidazione dell'indennità di buonuscita ed è iscritto all'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso l'INPS. Allo stesso personale è conservato, a domanda, il diritto al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato, calcolato in base alle disposizioni di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la ricongiunzione di tutti i periodi di servizio resi con iscrizione alla predetta assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti si applica l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

4. Per coloro che non hanno esercitato la scelta di cui al comma 3, la società provvede a costituire la posizione assicurativa presso l'INPS del personale in essa transitato ai sensi del comma 1, con riferimento anche ai periodi individualmente maturati. A tale ultimo fine, la società provvede al versamento della riserva matematica determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sulla base delle tabelle allegate al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario

alla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1981. Detto versamento è effettuato in quindici annualità costanti posticipate con applicazione dell'interesse annuo del 10 per cento ed il relativo importo annuale è rimborsato dallo Stato a carico dello stanziamento da iscriverne in apposito capitolo, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in relazione al gettito erariale connesso all'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, da disporsi per lo scopo con decreto del Ministro delle finanze.

5. Fino alla definizione delle situazioni giuridiche conseguenti all'esercizio delle facoltà di cui ai commi 1 e 2, l'onere per il personale interessato reszterà a carico della società per azioni.

6. Con decreto del Ministero del tesoro, presso il «Servizio per il lotto e le lotterie e il monopolio fiscale» introdotto dal comma 4, dell'articolo 3, è istituito l'ufficio di ragioneria in sostituzione dell'ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

7. L'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato complessivamente in lire 163 miliardi, fa carico alla società per azioni».

3.41

TRIGLIA, PAVAN

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 1992

2^a Seduta

Presidenza del Presidente della 13^a Commissione

GOLFARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la Marina mercantile Camber.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE DELIBERANTE

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (500)

(Discussione e rinvio)

Riferisce alle Commissioni la senatrice PROCACCI, relatore per la 13a Commissione: l'urgenza di affrontare il problema dei rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali nasce dal primo bilancio dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988. Con esso si mirava, da un lato, alla definizione ed al censimento delle aziende a rischio, attraverso le procedure della dichiarazione alle Regioni e della notifica a livello centrale; dall'altro lato, si intendeva procedere alla verifica della sicurezza degli impianti in rapporto con la popolazione e l'ambiente, nonché alla definizione delle autorità competenti per il controllo dei rischi di incidenti rilevanti.

L'estrema difficoltà di applicazione registratasi nei quattro anni di operatività della normativa citata è emersa in ragione della discrasia tra il rilevante ammontare di notifiche presentate e l'assenza di definizione conclusiva per le istruttorie conseguenti: sovrapposizioni di competenze e carenze di personale erano già state denunciate dal ministro Ruffolo e diedero luogo, al termine della scorsa legislatura, a due disegni di legge di iniziativa parlamentare. Il Governo poi, impegnato all'uopo da un ordine del giorno della Commissione ambiente della Camera, predispose due decreti-legge, la cui decadenza è all'origine dell'attuale disegno di legge.

Col testo in esame, nonché con altre iniziative parlamentari in via di assegnazione, si intende anzitutto snellire lo schema dell'istruttoria, al momento caratterizzato da una molteplicità di competenze degli organi tecnici, delle commissioni consultive e dei ministri concertanti. Il testo proposto dal Governo richiede che l'istruttoria sulle attività industriali sia svolta inizialmente presso i Ministeri dell'ambiente e della sanità e che il rapporto di sicurezza sia trasmesso, contemporaneamente, al responsabile dell'istruttoria ed agli organi tecnici; la definizione precisa dei tempi che scandiscono l'istruttoria consentirà di superare anche la prassi consolidata delle informazioni incomplete che spesso ritardano i tempi di esame.

L'ipotesi da taluni avanzata, in merito alla possibilità di una seconda conferenza di servizi convocata per far acquisire al responsabile dell'istruttoria il parere degli organi tecnici, va subordinata alla chiara definizione dei campi di interesse ed intervento degli organi tecnici. Particolarmente importante appare poi la previsione di una unica istruttoria con riguardo agli stabilimenti ove siano ubicati impianti o depositi sottoposti ad obblighi sia di notifica sia di dichiarazione: tale previsione va però accompagnata da un approccio sinergico che consideri non già la mera sommatoria degli interventi, ma l'interazione tra i diversi impianti dell'area industriale.

Il potenziamento del personale deve essere finalizzato alla creazione di una struttura agile e competente presso il Ministero dell'ambiente, non senza dimenticare il rafforzamento delle altre amministrazioni interessate. Tale problematica è affrontata negli altri disegni di legge presentati in Senato, alcuni dei quali in via di assegnazione: aspetti interessanti in essi contenuti sono la disciplina del ricorso (che dovrebbe superare l'attuale sospensione del termine entro il quale il fabbricante deve adeguarsi alle risultanze delle istruttorie), l'informazione a tutti i settori della pubblica amministrazione interessati (coinvolgendo le amministrazioni locali) ed alle maestranze lavorative, la revisione dei valori previsti per stabilire l'appartenenza alle classi di rischio (tenendo ferme le soglie esistenti per le sostanze cancerogene, ma inserendo le sostanze comburenti ed innalzando le soglie delle sostanze esplosive e tossiche).

L'esistenza di rischi connessi, in ragione di poli industriali costruiti a ridosso di centri abitati (spesso abusivi) e di infrastrutture, impone infine la priorità della delocalizzazione degli impianti, soprattutto nelle zone che coingolano alte densità abitative ed importanti snodi di trasporto. La soluzione passa attraverso gradualmente interventi di risanamento dell'attività industriale in corso di esercizio, sostituzioni di una o più sostanze pericolose impiegate nel ciclo produttivo, riconversioni di attività industriali e veri e propri trasferimenti degli impianti. Aderire a queste proposte - contenute soprattutto nel disegno di legge n. 262, assegnato in sede referente alla sola 13^a Commissione, ma che possono essere recepiti nella discussione in corso tramite emendamenti - significa dare una prospettiva di lungo termine al reale recepimento della direttiva Seveso: la condizione di grave rischio in cui si trovano i cittadini che vivono nei centri interessati da impianti industriali e che vi lavorano è sempre più oggetto di elaborazioni scientifiche che ammoniscono circa i potenziali rischi per ampi settori del territorio

nazionale. Troppo spesso l'amministrazione pubblica è sorda a tali istanze, troppo impegnata com'è in defatiganti situazioni di paralisi operativa: è auspicabile che non siano eventi luttuosi ad indurre il legislatore ad un intervento prevedibile ed opportuno.

Su istanza del senatore DE COSMO - il quale fa presente che alle ore 10 sono convocate separatamente le Commissioni 10^a e 13^a - il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 10.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 1992

29ª Seduta*Presidenza del Presidente*
MACCANICO

Intervengono il Ministro dell'interno Mancino ed il sottosegretario per lo stesso dicastero Murrura.

La seduta inizia alle ore 12,15.

IN SEDE REFERENTE**Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 381, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi (629)****Disciplina della proroga degli organi amministrativi (576)**
(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore SAPORITO sottolinea che il decreto-legge n. 381, il quale ha recepito il testo del disegno di legge n. 576, risponde ad una precisa esigenza di moralizzazione dell'attività politico-amministrativa fortemente sentita dall'opinione pubblica. Si è andata instaurando, infatti, una prassi di proroga degli organi amministrativi che, in ossequio ad un principio di continuità dell'azione dei pubblici poteri, ha finito per rendere incerta la scadenza effettiva degli stessi organi. La sentenza della Corte costituzionale n. 208 del 1992, pronunziando sulla legittimità costituzionale di una norma della regione Sardegna, ha stabilito alcuni principi che il decreto-legge intende attuare. In particolare viene stabilito che la cosiddetta *prorogatio* di fatto non costituisce una regola valevole in generale per gli organi amministrativi e che il superamento sistematico dei termini di scadenza degli organi pubblici viola il principio di riserva di legge in materia di organizzazione amministrativa, definito dall'articolo 97 della Costituzione.

Descrive quindi il contenuto del decreto-legge, precisando che l'articolo 1 delimita in modo rigoroso gli organi amministrativi e gli enti a cui si applica, mentre gli articoli successivi stabiliscono che essi devono di norma essere ricostituiti entro il termine di durata con un periodo massimo di *prorogatio* non superiore ai 45 giorni. In tale periodo possono essere compiuti solo gli atti «urgenti e indifferibili». Gli atti compiuti dopo la conclusione del periodo di proroga vengono

considerati nulli e i titolari della competenza alla ricostituzione sono responsabili sul piano penale e su quello civile. Qualche perplessità suscita la norma transitoria contenuta nell'articolo 8 che prevede una proroga di 75 giorni per gli organi già scaduti. In questo periodo sono validi solo gli atti urgenti ed indifferibili: considerata la immediata vigenza della norma, gli enti con organi già scaduti rischiano di trovarsi nell'impossibilità di adottare atti di amministrazione ordinaria con conseguenze quindi che certamente possono incidere sulla funzionalità.

Conclude osservando che la conversione del decreto potrà rappresentare un momento di concreto impegno delle istituzioni per l'avvio di un'opera complessiva di moralizzazione in sintonia con un'esigenza più volte sottolineata anche dal Capo dello Stato. Occorrerà comunque approfondire alcuni punti specifici ed, in particolare, verificare l'impatto del decreto sulla proposta di referendum avanzata sulla materia.

Il sottosegretario MURMURA, dopo aver espresso i propri auguri di buon lavoro al presidente Maccanico ed aver messo in evidenza il ruolo insostituibile che la Commissione affari costituzionali riveste nell'attività parlamentare, sottolinea che il Governo annette particolare importanza al decreto in discussione. Nel raccomandarne, pertanto, la conversione in tempi il più possibile solleciti, dichiara la disponibilità dell'Esecutivo a valutare eventuali proposte di modifica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Nuove disposizioni in materia di direzione unitaria delle Forze di polizia e sulla Amministrazione della pubblica sicurezza (600)

(Esame e rinvio)

Il relatore CALVI ricorda che obiettivi della legge di riforma della pubblica sicurezza (legge 1° aprile 1981, n. 121) erano quelli di riorganizzare il Corpo e di favorire il coordinamento fra le diverse forze di polizia. Questa riforma ha costituito indubbiamente un momento fondamentale nel processo di razionalizzazione delle strutture a cui è demandata la tutela dell'ordine pubblico, ma l'esperienza applicativa ha dimostrato che non sono stati completamente superati alcuni elementi di dispersività e con il tempo si è accresciuta l'esigenza di coordinamento. Ciò soprattutto in presenza della trasformazione della grande criminalità organizzata e della conseguente necessità di agire in modo unitario.

A suo avviso alcuni passi significativi nella direzione di un più efficace coordinamento tra le forze di polizia sono stati già compiuti. Ricorda a questo fine la costituzione della DIA e della DNA ed anche della scuola interforze di perfezionamento. Anche a ciò ed al nuovo spirito di collaborazione che si va instaurando si devono i recenti innegabili successi nella cattura di pericolosi latitanti e nella lotta al narcotraffico. Il disegno di legge in esame si presenta, quindi, come una nuova tappa di questa strategia istituzionale.

Ritiene, in tal senso, opportuna la istituzione di un Segretario generale dell'amministrazione della pubblica sicurezza cui dovrebbero

essere affidati i compiti di coordinamento, organo che, dipendendo direttamente dal Ministro, si troverebbe in posizione funzionalmente sovraordinata rispetto ai singoli apparati. Sotto le dirette dipendenze del Segretario generale dovrebbero essere poi posti gli uffici interforze come la stessa DIA e la Direzione centrale dei servizi antidroga. Al fine di migliorare il coordinamento fra le diverse forze di polizia, il Segretario generale avrà la possibilità di convocare le conferenze di servizio dei responsabili dei singoli Corpi: in tali sedi saranno predisposti i programmi di azione e individuate le risorse necessarie per attuarli. A livello periferico le funzioni di coordinamento restano affidate al Prefetto che potrà in modo più efficace assicurare la direzione unitaria delle forze di polizia.

È prevedibile che sulle proposte avanzate saranno formulate non poche obiezioni ed è, pertanto, indispensabile prepararsi per evitare che si creino resistenze insormontabili. A questo fine propone che dopo la discussione generale sia istituito un comitato ristretto per procedere ad audizioni informali ed alla redazione definitiva del testo del disegno di legge.

Il ministro MANCINO, dopo aver rivolto parole di augurio nei confronti del Presidente per l'importante incarico conferitogli ed aver manifestato la sua più ampia disponibilità ad un fattivo rapporto di collaborazione con la Commissione, osserva che è volontà del Governo esaminare con attenzione le proposte che saranno avanzate sul disegno di legge in esame. A suo avviso occorre tener presente che l'obiettivo della strategia posta in essere dal suo Dicastero è quello di attribuire un valore prioritario all'attività di coordinamento, che non può limitarsi ad essere una semplice «ricerca di armonie», ma deve acquisire un carattere vincolante.

Auspica comunque che la doverosa attenzione alle ragioni che verranno espone dalle eventuali voci dissenzienti non ritardi troppo i tempi di esame del provvedimento: le esigenze di coordinamento sono infatti sempre pressanti e non è opportuno lasciarsi andare ad atteggiamenti attendistici anche se non va taciuta la soddisfazione per i recenti importanti risultati operativi.

Il PRESIDENTE avverte che, secondo quanto convenuto dall'Ufficio di Presidenza, l'esame del disegno di legge proseguirà nella seduta della Commissione di martedì 6 ottobre, alle ore 17.

Il senatore CABRAS fa presente che contemporaneamente è stata già convocata una seduta della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia, cui egli ed altri colleghi intendono partecipare.

Il senatore RUFFINO dichiara di essere favorevole alla istituzione di un comitato ristretto.

Il PRESIDENTE, rinviando la decisione sulla costituzione del comitato ristretto alla conclusione della discussione generale, avverte allora che la discussione sul disegno di legge n. 600 proseguirà nella

seduta di mercoledì 7 ottobre, alle ore 9.30, mentre l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 629 e 576 potrà proseguire nella seduta di martedì 6 ottobre, alle ore 17.

La seduta termina alle ore 12,55.

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 1992

16ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
DI LEMBO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia De
Cinque e Mazzucconi.*

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

**Filetti ed altri: Proroga dei termini di entrata in vigore della legge istitutiva del
giudice di pace e dei provvedimenti urgenti per il processo civile (344)**

**Covi ed altri: Proroga dei termini di entrata in vigore della legge 21 novembre
1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace e della legge 26 novembre 1990,
n. 353, contenente provvedimenti urgenti per il processo civile (590)**
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente DI LEMBO fa presente che da parte del Governo e del relatore gli è stata esposta la necessità di non proseguire immediatamente nella discussione, per aver modo di definire proposte emendative tendenti a rivedere il complesso regime transitorio della legge recante provvedimenti urgenti per il processo civile.

Dispone pertanto il rinvio del seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 10,05.

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 1992

22ª Seduta

Presidenza del Presidente

ABIS

La seduta inizia alle ore 16,55.

**PROPOSTA DI INDAGINI CONOSCITIVE IN ORDINE AI DISEGNI DI LEGGE NN. 570
E 612**

(R 48, C 5ª, 1º) (R 48, C 5ª, 2º)

Il presidente ABIS informa che, sulla base delle conclusioni dell'Ufficio di Presidenza, la Commissione è chiamata a decidere un programma di massima da sottoporre al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per quanto concerne le audizioni relative agli imprenditori, alle organizzazioni sindacali e alla Conferenza Stato-Regioni in relazione al disegno di legge n. 570 in materia di rifinanziamento della legge n. 64.

Le audizioni si terranno martedì 6 ottobre alle ore 17,30 per quanto riguarda gli imprenditori, giovedì 8 ottobre alle ore 9,30 per le Organizzazioni sindacali e presumibilmente martedì 13 ottobre per i rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni.

Sempre sulla base delle decisioni dell'Ufficio di Presidenza, vi è da deliberare anche un programma di massima di indagine conoscitiva - sempre da sottoporre alla Presidenza del Senato - relativa all'acquisizione di dati presso la Corte dei conti, con apposita audizione, in relazione al disegno di legge 612, riguardante il Rendiconto 1991.

L'audizione avverrà alle ore 9,30 di mercoledì 7 ottobre 1992.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 17.

FINANZE E TESORO (6ª)

GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 1992

22ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

VISCO

indi del Presidente

FORTE

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Pisicchio e per il tesoro Giagu Demartini.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, recante disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale, semplificazione di adempimenti procedurali e misure per favorire l'accesso degli investitori al mercato di borsa tramite le gestioni patrimoniali (592)

(Seguito dell'esame e rinvio).

Si riprende l'esame, rinviato nella seduta di ieri.

Si apre il dibattito.

Prende la parola il presidente VISCO il quale, nel premettere che con l'articolo 1 il Governo recepisce, sia pure tardivamente, una soluzione da lui prospettata già nella passata legislatura, si chiede se non sia il caso di applicare la nuova disciplina anche agli interessi che maturano successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, anche se relativi a titoli emessi anteriormente a tale data. Per quel che riguarda l'obiezione sollevata dal relatore con riferimento all'articolo 2, rileva che essa può essere accettata solo per le imprese singole, ma non per i gruppi di imprese per i quali è possibile imputare i proventi di titoli esenti a società che non evidenziano interessi passivi nel loro conto economico. Sottolinea pertanto l'esigenza di una maggiore riflessione sull'articolo 2, al fine di conoscere almeno in che misura la

norma interessi i gruppi di imprese. Dichiarato poi di condividere l'articolo 3, che elimina una possibilità di elusione ed equipara i titoli nazionali a quelli emessi all'estero, osserva tuttavia che la lettera c), prevedendo l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta anche nei confronti degli enti non commerciali, crea una disparità di trattamento tra obbligazioni private ed obbligazioni pubbliche. Le maggiori perplessità derivano comunque dall'articolo 4, con il quale vengono parzialmente modificate le disposizioni di cui all'articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983, introdotto dal decreto legislativo n. 83 del 1992. Poichè, però, con tale decreto il Governo, con un inammissibile eccesso di delega, ha modificato in modo surrettizio il regime fiscale dei fondi comuni, il presidente Visco esprime l'avviso che debba essere ripristinato il regime precedente, anche in considerazione del fatto che con l'articolo 7 sono equiparate ai fondi comuni le gestioni patrimoniali.

Nel condividere poi il contenuto degli articoli 5 e 6, sebbene costituisca materia estranea all'oggetto del provvedimento, egli si dichiara contrario all'articolo 7, che consente nella sostanza di non applicare l'imposta sulle plusvalenze. Proprio con riferimento a tale imposta, occorre osservare che l'applicazione di essa con metodo forfettario (metodo verso il quale già al momento dell'introduzione dell'imposta egli sollevò notevoli obiezioni) fu fortemente voluta dagli stessi operatori che oggi la pongono sotto accusa come fattore di crisi della borsa in quanto colpisce il volume delle transazioni. La norma risponde in realtà agli interessi di alcuni operatori, in particolare gli intermediari bancari, e ciò è inaccettabile in un momento in cui si impongono al paese pesanti oneri tributari e rilevanti tagli della spesa sociale. Nel ricordare altresì che l'articolo 7 finisce per introdurre un regime più oneroso per gli interessi e i dividendi (per i redditi inferiori a 180 milioni), nonchè disparità di trattamento a svantaggio degli agenti di cambio da una parte e del risparmio non gestito dall'altra, il presidente Visco preannuncia la presentazione di un emendamento soppressivo e, in via subordinata, di un emendamento sostitutivo che prevede la sospensione per sei mesi dell'imposta sulle plusvalenze in attesa di una riorganizzazione complessiva della materia.

Il senatore PICCOLO esprime in primo luogo dissenso rispetto al comportamento del Governo che, muovendo formalmente dall'esigenza di uniformare il trattamento fiscale dei redditi di capitale, introduce modifiche sostanziali di tale regime senza procedere all'attuazione piena della delega concessa in materia dal Parlamento. Pur ritenendo preferibile che il Governo lasci decadere il decreto-legge, preannuncia la presentazione di alcuni emendamenti che, da una parte sono volti a sopprimere la ritenuta a titolo di acconto per gli interessi relativi a titoli pubblici (che resterebbe soltanto a titolo di imposta), dall'altra tendono ad abolire la tassazione dei *capital gains* per sostituirla con un nuovo regime di tassazione dei titoli che assegnerebbe alle imprese il compito di operare quali sostituti di imposta rispetto ai soci in sede di approvazione annuale del bilancio.

Il presidente FORTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore RAVASIO replica agli intervenuti, concordando in primo luogo sull'opportunità di esaminare con maggiore attenzione gli articoli 2 e 7, prevedendo in ogni caso che l'articolo 2 non possa avere effetti retroattivi. Nel dichiarare di concordare con le osservazioni del senatore Visco sull'articolo 4, che tra l'altro rischierebbe di penalizzare fortemente alcuni fondi comuni, soprattutto i cosiddetti «fondi lussemburghesi» che sono gestiti in Italia e detengono forti quote di titoli del debito pubblico italiano, afferma che l'articolo 7 comporta in pratica la soppressione surrettizia dell'imposta sui *capital gains* ed è pertanto preferibile la proposta di prevedere la sospensione temporanea di tale imposta in attesa della piena attuazione della delega legislativa in materia. Rilevato che la disposizione del Governo non conseguirebbe nemmeno il risultato di un gettito rilevante, nè di un rilancio della borsa, preannuncia la contrarietà al primo emendamento del senatore Piccolo, riservandosi di esprimersi sul secondo emendamento dopo l'illustrazione dettagliata del presentatore. Per quel che riguarda il rilievo del senatore Visco sulla lettera c) dell'articolo 3, sottolinea infine che da tale disposizione potrebbe derivare un maggiore gettito per lo Stato.

Il senatore GUGLIERI si dichiara contrario in linea di principio alla soppressione, sia pure temporanea, dell'imposta sui *capital gains*, che contrasterebbe fortemente con gli altri provvedimenti assunti dal Governo sul piano tributario. Per motivi di equità fiscale riterrebbe quindi preferibile l'individuazione di una forma di tassazione che, sia pure forfettariamente, colpisca tali plusvalenze in via definitiva.

Il relatore RAVASIO fa notare che la sospensione temporanea va incontro alle preoccupazioni del senatore Guglieri, in quanto il testo del Governo ne prevede nella sostanza la soppressione a regime.

Il senatore LEONARDI, associatosi alle dichiarazioni del relatore, si dichiara favorevole alla previsione di una sospensione dell'imposta sui *capital gains* fino all'attuazione della delega legislativa in materia di riordino della tassazione dei redditi di capitale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 1992

25ª Seduta*Presidenza del Presidente***FRANZA**

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza della Filt-CGIL i sigg. Giovanni Moscherini e Salvatore Bonadonna; in rappresentanza della FIT-CISL il sig. Massimo Soriani e in rappresentanza della UIL Trasporti i sigg. Paolo Carcassi, Giuseppe Messina e Paolo Gattai.

Interviene il ministro delle poste e delle telecomunicazioni Pagani.

La seduta inizia alle ore 9,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulle gestioni portuali: audizione di rappresentanti di Filt-CGIL, FIT-CISL e UIL Trasporti
(R 48, C 8ª, 4º)

Dopo una breve introduzione del presidente FRANZA ha la parola il signor MOSCHERINI, il quale giudica inaccettabile il disegno di legge del ministro Tesini, in quanto limitato ad intervenire sulla riserva di lavoro portuale, mentre occorre oggi avviare subito una complessiva riforma di tutto il sistema portuale, unico modo questo per evitare un vero e proprio scontro sociale negli scali nazionali.

La posizione della Filt-CGIL è per la modernizzazione dei porti in linea con l'evoluzione tecnologica; la riforma dovrà partire dalle autorità portuali, operandosi una netta separazione tra funzioni autoritative ed operative.

In ordine al lavoro portuale, fa notare che la sentenza della Corte di giustizia della CEE è in realtà indirizzata solo ad alcuni porti italiani e non mette di per sè in discussione le norme del Codice della navigazione. Orbene, il disegno di legge governativo, limitandosi ad abrogare norme del codice della navigazione, non solo non contiene una riforma di tutto l'assetto portuale, ma neppure reca una disciplina del lavoro, venendo semplicemente incontro alle esigenze della parte meno redditiva delle aziende associate alla Confindustria.

Le organizzazioni sindacali avanzano una proposta concreta, nel senso di prevedere che tutti i lavoratori assunti dalle imprese alle loro dirette dipendenze debbano essere iscritti nei registri pubblici tenuti da una apposita agenzia. Le imprese autorizzate ad operazioni in porto dovranno rivolgersi a tale agenzia ed attingere dai registri tenuti da questa all'atto dell'assunzione del personale fisso loro occorrente. Nei casi di professionalità non presenti tra i lavoratori iscritti nei registri o di indisponibilità da parte dei lavoratori a trasferirsi alle dirette dipendenze delle imprese, queste potranno promuovere accordi con l'agenzia per il loro utilizzo in mobilità, oppure utilizzare il collocamento esterno, ma saranno comunque tenuti ad inserire i lavoratori nuovi assunti nei registri pubblici portuali. Infine, ove le imprese cessino la loro attività, i lavoratori iscritti nei registri rientreranno nella lista generale dei lavoratori in mobilità giornaliera.

Conclude, ravvisando l'esigenza che, nel corso della fase transitoria successiva all'approvazione della legge, le parti stipolino un nuovo contratto di lavoro valido per tutti i lavoratori operanti nei porti.

Il signor SORIANI fa presente che il Governo, lungi dal predisporre un intervento legislativo organico, dà la sensazione di muoversi sotto la spinta di alcuni settori dell'imprenditoria incidendo, in modo del tutto unilaterale, sul lavoro portuale. Occorre invece rilanciare la portualità nel suo complesso, come è stato fatto di recente in altri Paesi europei.

Il disegno di legge del ministro Tesini, qualora venisse approvato senza modifiche in questa limitata versione, finirebbe col ricreare, da qui a qualche anno, un sistema di organizzazione del lavoro di tipo monopolistico, determinando evidentemente un passo indietro anche rispetto all'attuale ordinamento, che presenta difetti di funzionamento non già perchè non abbia le potenzialità per garantire una corretta disciplina delle operazioni portuali, bensì per una serie di fattori esterni e di condizionamenti derivanti da interessi particolaristici.

La proposta dei sindacati, di costituzione dell'Agenzia pubblica, è strutturata in modo tale da superare i limiti del disegno di legge governativo e contiene precisi riferimenti alla esigenza di riforma degli enti portuali senza perdere di vista la necessità di garantire comunque certezze ai lavoratori sul piano occupazionale.

Il signor CARCASSI, dopo aver dichiarato di concordare sulle considerazioni espresse dagli oratori che lo hanno preceduto, sottopone alla Commissione il problema del trattamento di fine rapporto dei 6000 lavoratori portuali italiani, in quanto, a seguito dello scioglimento del fondo autonomo, tale forma di trattamento economico viene ora posta in serio pericolo, a meno che non si individui subito il soggetto che dovrà erogarla e le relative modalità.

Pone quindi taluni quesiti il senatore NERLI, il quale prende atto con soddisfazione della posizione unitaria del sindacato sulla opportunità di varare una riforma organica della portualità. In particolare, egli chiede chiarimenti sulla istituzione di doppi registri, per lavoratori professionali e giornalieri, ritenendo preferibile un registro unico. Chiede altresì l'opinione dei sindacati circa la necessità di addivenire attraverso procedure di gara alle nuove concessioni.

Il signor MOSCHERINI dichiara di concordare sostanzialmente sulla opportunità di un unico registro, ma precisa che il registro dei lavoratori giornalieri avrebbe una sua funzione in relazione alle operazioni quotidiane, mentre quello generale potrebbe essere utilizzato in casi più eccezionali. Si dichiara altresì d'accordo sulla opportunità di utilizzare lo strumento della gara per il rilascio delle concessioni, mentre, sotto tale profilo, il disegno di legge governativo sembra voler liberalizzare eccessivamente l'imprenditoria.

Il signor SORIANI precisa che l'Agenzia dovrebbe gestire un registro pubblico tenuto dalla autorità portuale per i lavoratori giornalieri, mentre il registro generale dei dipendenti avrebbe soprattutto una funzione ricognitiva dei lavoratori abilitati ad operare nel porto, rispondendo quindi anche a finalità di ordine pubblico. Anche egli si dichiara d'accordo sulle procedure di gara.

Il presidente FRANZA dichiara quindi conclusa l'audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 361, recante proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione (569)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 30 settembre.

Preliminarmente i senatori GIUNTA, MAISANO GRASSI, ROGNONI, LAURIA, GOLFARI e SARTORI (il quale dichiara di apporre la firma agli emendamenti presentati dalla senatrice Fagni) ritirano quegli emendamenti che il presidente Franza avrebbe altrimenti dichiarato improponibili.

Il senatore NERLI ribadisce l'assoluta contrarietà della sua parte politica alle valutazioni del presidente Franza circa la proponibilità degli emendamenti, soprattutto con riguardo all'1.1 e all'1.2.

Il senatore FRASCA, sottolineato che la discussione svoltasi nella seduta di ieri ha comunque evidenziato profili assai delicati circa i poteri di emendabilità dei parlamentari, prospetta l'opportunità che il presidente Franza rappresenti la questione al Presidente del Senato per un'eventuale valutazione da parte della Giunta del Regolamento. A tale richiesta si associano i senatori Conti e Radi.

Il presidente FRANZA dichiara quindi di accogliere la proposta del senatore Frasca.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore RADI illustra gli emendamenti 1.3, (sottolineando l'opportunità di non disattivare gli impianti di chi ha presentato ricorso

alle graduatorie); 1.6 e 1.7 (evidenziando come il regolamento sulle *pay tv* emanato secondo il procedimento previsto dall'articolo 36 della legge n. 223 del 1990 consenta la consultazione di qualificare organi dello Stato nonché delle Commissioni parlamentari), 1.10 e 1.23.

Il senatore ROGNONI illustra l'emendamento 1.5 (sottolineando la maggiore coerenza di una regolamentazione per legge delle *pay tv*), 1.11 (che riformula, sostituendo il termine del 30 novembre 1992 con il 31 maggio 1993 e assegnando alle regioni 60 giorni per l'espressione del parere, pertanto senza modificare la disposizione della legge Mammi). Con riferimento a tale emendamento, fa presente che le associazioni delle emittenti radiofoniche avevano anticipato la notizia secondo la quale la pianificazione era a buon punto. Al riguardo il ministro PAGANI fa presente che il lavoro di pianificazione con riguardo alla radiodiffusione sonora appare assai complesso.

Il senatore ROGNONI illustra altresì l'emendamento 1.21 criticando la disposizione di cui al comma 5, dell'articolo 1 del decreto-legge, che sospende per ulteriori due anni l'efficacia di una norma *antitrust*.

Il senatore SARTORI fa proprio e illustra l'emendamento 1.12 (riformulato con l'eliminazione dell'ultimo periodo).

Il senatore GIUNTA illustra l'emendamento 1.22.

Si passa quindi al dibattito e alla votazione degli emendamenti.

Dopo che i senatori GIOVANNIELLO, MEO e DI BENEDETTO hanno dichiarato di apporre la firma agli emendamenti illustrati dal senatore Radi, il senatore ROGNONI afferma che la sua parte politica ritiene di portata eccessivamente limitata l'emendamento 1.3, in quanto occorre invece intervenire con disposizioni (quali ad esempio quelle contenute nell'emendamento 1.2, previamente ritirato) che modificano i criteri e quindi le modalità di valutazione delle domande di concessione per l'emittenza locale.

Il ministro PAGANI, premesso il parere favorevole sull'emendamento 1.3, presenta quindi due subemendamenti volti rispettivamente a sostituire la parola « ricorso » con le seguenti « ricorsi in opposizione » e ad aggiungere infine le parole « e comunque sino alla decisione sui ricorsi medesimi ». Il relatore Fabris si esprime favorevolmente sui subemendamenti del ministro Pagani e sull'emendamento 1.3.

I subemendamenti e l'emendamento 1.3, posti ai voti, sono approvati.

Sugli emendamenti 1.5 e 1.6 si svolge un ampio dibattito, nell'ambito del quale i senatori NERLI e ROGNONI dichiarano la disponibilità a riformulare l'1.5 accogliendo l'ipotesi del regolamento, che dovrebbe comunque rivolgersi a tutte le emittenti che trasmettono o che intendono trasmettere in codice, disponendo norme valide anche

per il futuro. Intervengono quindi ripetutamente i senatori FABRIS, PINNA, ROGNONI, GIUNTA, RADI per valutare più approfonditamente le differenze tra gli emendamenti 1.5 e 1.6, nonché i profili di incompatibilità tra trasmissioni in codice, anche parziale, e trasmissioni in chiaro. Il ministro PAGANI prospetta l'opportunità che la norma faccia riferimento alle emittenti che hanno presentato domanda di concessione per trasmettere anche in codice. Il presidente FRANZA si dichiara favorevole a modificare il testo del comma 2 dell'articolo 1 soltanto sostituendo alla parola «disciplinare» il termine «regolamento».

Il presidente FRANZA dispone quindi una breve sospensione della seduta per consentire la messa a punto di una riformulazione degli emendamenti presentati.

(La seduta sospesa alle ore 11,10 è ripresa alle ore 11,20).

Il relatore FABRIS rileva che gli emendamenti 1.5, 1.6 e 1.7 incidono sulla stessa materia relativa alla disciplina delle *pay-TV*. A suo dire, non è agevole, in questa fase del procedimento, individuare una soluzione normativa effettivamente esaustiva dei problemi recati da questa materia e che possa effettivamente accorpate i tre emendamenti in questione. Propone quindi che venga posto in votazione l'emendamento 1.6, invitando nel contempo i presentatori dell'emendamento 1.5 a ritirarlo. Da parte della maggioranza verrebbe ritirato l'emendamento 1.7. Si impegna altresì, sempre a nome della maggioranza, a dare la massima disponibilità ad approfondire la questione allo scopo di predisporre un testo effettivamente migliore e più organico di quello recato dall'emendamento 1.6, nel tempo intercorrente tra la conclusione dell'esame in Commissione e la discussione in Assemblea.

Il senatore NERLI insiste per la votazione dell'emendamento 1.5.

Il ministro PAGANI concorda sulla posizione del relatore, ma suggerisce di sopprimere, all'emendamento 1.6, le parole «e allo scopo di consentire l'esame dei ricorsi presentati dagli esclusi», in quanto pleonastiche. Tale invito viene accolto dai presentatori dell'emendamento.

Posto ai voti, viene respinto l'emendamento 1.5 e viene successivamente approvato l'emendamento 1.6, come riformulato.

Il senatore RADI ritira l'emendamento 1.7.

Con il parere favorevole del relatore e del ministro PAGANI viene quindi approvato l'emendamento 1.10.

Sull'emendamento 1.11, come riformulato dal senatore Rognoni, il relatore si rimette al Governo ed il ministro Pagani esprime avviso favorevole. Esso viene quindi posto ai voti ed approvato.

Il presidente FRANZA dichiara precluso l'emendamento 1.12 dall'intervenuta approvazione dell'emendamento 1.11.

È quindi messa ai voti ed accolta una modifica di coordinamento del comma 4 proposta dal presidente.

Il senatore RADI ritira l'emendamento 1.23 ed appone la propria firma all'emendamento 1.21.

Il senatore GIUNTA, analogamente, ritira l'emendamento 1.22 e sottoscrive l'emendamento 1.21, al quale aggiunge la propria firma anche la senatrice MAISANO GRASSI.

L'emendamento 1.21 viene quindi approvato all'unanimità. Conseguentemente, risulta precluso l'emendamento 1.24.

Dopo dichiarazioni di voto contrario dei senatori ROGNONI e MAISANO GRASSI (che giudicano insufficienti gli emendamenti approvati) e favorevole dei senatori CONTI e FRASCA, la Commissione, dà mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea con le modifiche da essa accolte.

IN SEDE CONSULTIVA

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1991 (612), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame: parere favorevole alla 5ª Commissione)

Il relatore, senatore FABRIS, illustra brevemente le parti del *rendiconto generale dello Stato per il 1991* relativo alla spesa dei Ministeri dei lavori pubblici, delle poste, dei trasporti e della marina mercantile. Si sofferma quindi sul problema dell'incidenza delle opere connesse alle Colombiadi sul bilancio dell'ANAS. Conclude, prospettando alla Commissione l'emissione di un parere favorevole.

Si apre il dibattito.

La senatrice MAISANO GRASSI avverte che la sua posizione sul rendiconto è contraria, in quanto esso giustifica le spese abnormi connesse con le Colombiadi, che hanno contribuito a causare notevoli disastri ambientali.

La senatrice ANGELONI, nel motivare la posizione contraria del Gruppo democratico della sinistra, avverte che l'esame del rendiconto è un momento importante di controllo, da parte del Parlamento, dell'operato complessivo del Governo.

Ricorda quindi che la relazione della Corte dei conti sul rendiconto si configura come una pesante critica verso l'attività del Governo, soprattutto per quanto concerne la spesa del Ministero dei lavori pubblici. Rammenta altresì la requisitoria condotta nel giugno scorso dal Procuratore generale della Corte dei conti, il quale ha asserito che numerosi leggi di spesa vengono approvate in violazione dell'articolo 81 della Costituzione e sono una causa importante dell'attuale situazione catastrofica della spesa pubblica.

Negli ultimi mesi è emersa poi nella sua gravità la vicenda relativa agli appalti, che non può non porre, in questa sede, l'esigenza di una migliore efficienza nel funzionamento del Ministero dei lavori pubblici. In particolare, tra il 1991 e il 1992 si è determinata un'accelerazione di spesa, nella quale si annidano episodi di corruzione. Non a caso, l'ex ministro dei lavori pubblici Prandini, è inquisito dalla Magistratura proprio per atti di gestione del suo Ministero.

Analoghe critiche si possono rivolgere al modo con cui vengono gestite le risorse relative alle opere portuali. Basti pensare che la Corte dei conti dedica un capitolo della sua relazione alle concessioni portuali ad Ancona, ove si susseguono provvedimenti respinti dalla Corte dei conti perchè illegittimi e successivamente riproposti dal Ministro della marina mercantile.

Dopo un breve intervento del senatore BOSCO, che esprime l'avviso contrario del Gruppo Lega Nord sul provvedimento, la Commissione, dà mandato al relatore Fabris di trasmettere alla 5ª Commissione un parere favorevole, dando conto delle posizioni contrarie emerse.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1992 (621), approvato dalla Camera dei deputati

(Esame: parere favorevole alla 5ª Commissione)

Il relatore, senatore FABRIS, riferendo favorevolmente sul provvedimento, dà conto delle motivazioni che sono alla base di talune operazioni di assestamento relative agli stati di previsione dei Ministeri di competenza della Commissione.

Il senatore NERLI esprime l'avviso contrario del Gruppo democratico della sinistra, per ragioni analoghe a quelle espresse dalla senatrice Angeloni con riferimento al rendiconto generale.

Si associano i senatori BOSCO e MAISANO GRASSI.

La Commissione, conferisce quindi mandato al relatore Fabris di trasmettere un parere favorevole alla 5ª Commissione, dando conto degli avvisi contrari dei Gruppi democratico della sinistra, Lega Nord e Misto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 7, C 8ª, 8°)

Il presidente FRANZA sottopone alla valutazione della Commissione un'ipotesi di calendario dei lavori della prossima settimana. Esso prevede per la giornata di martedì 6 ottobre, alle ore 10.30, una riunione informale presso la Camera dei deputati del Comitato paritetico per l'indagine conoscitiva sugli appalti e alle ore 16 una riunione del Comitato ristretto per il parere sullo schema di piano quinquennale degli interporti. Mercoledì 7 ottobre alle ore 10 la

Commissione avvierebbe l'esame dei disegni di legge 583 (di conversione del decreto-legge sul lavoro portuale) e 578, recante disposizioni urgenti sempre in materia di lavoro portuale. Giovedì 8 ottobre, alle ore 9, la Commissione potrà invece riprendere l'esame del disegno di legge n. 126, relativo ai piani di ricostruzione postbellica, avendo il ministro Merloni dato la propria disponibilità ad intervenire per quella data.

La senatrice ANGELONI chiede che venga acquisita quanto prima la relazione della Commissione ministeriale sui piani di ricostruzione postbellica.

Il senatore NERLI avverte che il Gruppo democratico della sinistra ha presentato nella giornata di ieri un disegno di legge organico di riforma dell'ordinamento portuale. Chiede pertanto che esso venga discusso congiuntamente al disegno di legge n. 578.

Il senatore PINNA chiede che venga fatta una ricognizione delle interrogazioni fin qui deferite alla Commissione, allo scopo di sollecitare i Ministri competenti a rispondere.

Dopo che il presidente FRANZA ha dichiarato di prendere atto delle richieste dei senatori ANGELONI, NERLI e PINNA, la Commissione conviene sull'ipotesi di calendario da lui prospettata.

La seduta termina alle ore 12,10.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 361, recante proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione (569)

Art. 1.

Sostituire il comma 1 dell'articolo 1 con il seguente:

«Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni emana un apposito provvedimento in cui si rideterminano i criteri di valutazione ed i relativi punteggi attraverso i quali rilasciare le concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, che valorizzino i requisiti di cui alle lettere *d)* e *e)* del comma 2 dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 1992, tenendo particolarmente conto dell'anzianità di esercizio degli impianti, dell'entità degli organici, della qualità dei contenuti. I soggetti che avanzano richiesta di concessione dopo la pubblicazione del decreto hanno 30 giorni di tempo per presentare una documentazione che possa integrare i dati precedentemente forniti. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni rende note le graduatorie entro il 31 dicembre 1992. I soggetti esclusi possono avanzare istanza di modifica e di correzione entro 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie. Le concessioni verranno definitivamente assegnate dopo che una commissione appositamente nominata, di cui dovranno far parte rappresentanti di Regioni, associazioni delle emittenti, avrà espresso parere».

1.1

FAGNI, SARTORI

Al comma 1, sostituire le parole dal: «28 febbraio 1993» fino alla fine con le seguenti: «Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, ai fini del rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, emana, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un apposito decreto che ridetermina i punteggi da assegnare a ciascuno dei criteri di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, riconoscendo un peso superiore al possesso dei requisiti di cui alle

lettere *d*) ed *e*) del 2 del citato articolo 40 e privilegiando l'anzianità nell'esercizio degli impianti. I soggetti richiedenti la concessione hanno trenta giorni di tempo dalla pubblicazione del decreto per presentare la documentazione integrativa necessaria. Entro il 31 dicembre del corrente anno il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rende note le graduatorie provvisorie delle emittenti aventi titolo al rilascio della concessione. I soggetti esclusi possono presentare reclamo ed istanza di correzione entro quindici giorni dalla pubblicazione delle graduatorie medesime. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, esaminate le istanze e sentita una commissione da lui nominata e composta da rappresentanti delle regioni e delle associazioni delle emittenti, rilascia infine le concessioni».

1.2

NERLI, PINNA, ROGNONI, ANGELONI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «o che abbiano presentato ricorso al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni entro 30 giorni dalla comunicazione della esclusione dagli elenchi».

1.3

FRASCA, CONTI, RADI, LOMBARDI, FERRARA Pasquale

Al comma 1 aggiungere il seguente periodo: «La distinzione tra emittenti locali con copertura inferiore o superiore al 70 per cento del territorio del bacino, introdotta dal richiamato decreto del 12 agosto 1992, è annullata. Conseguentemente il Ministro delle Poste e Telecomunicazioni riformulerà i predetti elenchi con proprio decreto».

1.4

GOLFARI

Sostituire il comma 2 con il seguente: «Il rilascio delle concessioni per le emittenti che trasmettono o intendono trasmettere in codice e, comunque, a tal fine, abbiano già modificato le condizioni tecnico-operative di trasmissione, sarà regolato da una apposita legge. Le emittenti in oggetto sono autorizzate a proseguire sull'esercizio degli impianti fino all'entrata in vigore della legge e comunque non oltre il 28 febbraio 1993».

1.5

ROGNONI, PINNA, NERLI, ANGELONI

Al comma 2, sostituire le parole dall'inizio fino a: «trasmissione in codice», con le seguenti: «Al fine di definire per le trasmissioni in codice un apposito regolamento, da emanarsi con il procedimento previsto

dall'articolo 36 della legge 28 agosto 1990, n. 223 e allo scopo di consentire l'esame dei ricorsi presentati dagli esclusi».

1.6 FRASCA, RADÌ, CONTI, LOMBARDI, FERRARA
Pasquale

Al comma 2, sostituire le parole: «e intendano», con la seguente: «per».

1.7 FRASCA, RADÌ, CONTI, LOMBARDI, FERRARA
Pasquale

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le autorizzazioni di cui all'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, non riguardano le emittenti equiparate alle concessionarie a copertura nazionale ai sensi dell'articolo 38 della legge n. 223 del 1990».

1.8 GOLFARI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-ter. Le autorizzazioni di cui all'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, non riguardano le emittenti equiparate alle concessionarie a copertura nazionale ai sensi dell'articolo 38 della legge n. 223 del 1990. L'articolo 3 del decreto ministeriale 13 agosto 1993 andrà modificato di conseguenza».

1.9 GOLFARI

Al comma 3, sostituire le parole: «28 febbraio 1993», con le seguenti: «30 novembre 1993».

1.10 CONTI, RADÌ, LOMBARDI, FERRARA Pasquale,
FRASCA

Al comma 3, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Conseguentemente lo schema di piano di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione sonora deve essere predisposto ed inviato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano entro il 30 novembre 1992. Le regioni e le province autonome esprimono parere entro 45 giorni dal ricevimento

dello schema di piano. Per le modalità di rilascio delle concessioni si applica l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255».

1.11

ANGELONI, PINNA, NERLI, ROGNONI

Al comma 3, aggiungere i seguenti periodi: «Conseguentemente lo schema di piano di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione sonora deve essere predisposto dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed inviato alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano entro il 30 novembre 1992. Le regioni e le province autonome esprimono parere entro 45 giorni dal ricevimento dello schema di piano».

1.12

FAGNI

All'articolo 1, dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. Il comma 7 dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990 n. 223 è sostituito con il seguente: "La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale non può eccedere il 12 per cento dell'orario giornaliero di programmazione ed il 14 per cento di ogni ora. Un identico limite è fissato per i concessionari privati autorizzati, ai sensi dell'articolo 21, a trasmettere in contemporanea su almeno dodici bacini di utenza, con riferimento al tempo di programmazione in contemporanea"».

1.13

MAISANO GRASSI

All'articolo 1, dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-ter. Il comma 15 dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990 n. 223 è sostituito con il seguente: "I programmi sponsorizzati sono considerati messaggi pubblicitari per tutta la durata dell'avviso (diretto o indiretto) ad esso collegato, sia esso posto all'inizio, nel corso e al termine dei programmi"».

1.14

MAISANO GRASSI

All'articolo 1, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-quater. Al comma 15 dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990 n. 223, è aggiunta la seguente disposizione: "I messaggi promozionali posti nel corso dei programmi sponsorizzati sono considerati messaggi pubblicitari per tutta la durata del messaggio promozionale"».

1.15

MAISANO GRASSI

All'articolo 1, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-quinquies. All'articolo 8 della legge 6 agosto 1990 n. 223, dopo il comma 15 inserire il seguente comma 15-bis. I programmi televisivi sponsorizzati non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello sponsor e di un terzo, con riferimenti specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi».

1.16

MAISANO GRASSI

All'articolo 1, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-sexies. All'articolo 8 della legge 6 agosto 1990 n. 223, dopo il comma 14 inserire il comma 15-bis: Il messaggio pubblicitario o promozionale contenuto in programmi televisivi sponsorizzati deve essere chiaramente riconoscibile come tale e preceduto dall'avvertenza "messaggio di carattere promozionale», nonché collocato all'inizio e al termine dei programmi"».

1.17

MAISANO GRASSI

All'articolo 1, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-septies. All'articolo 8 della legge 6 agosto 1990 n. 223 dopo il comma 15 inserire il comma 15-bis: I programmi televisioni sponsorizzati non devono contenere messaggi pubblicitari o promozionali (dello sponsor o di suoi prodotti o servizi), collocati nel corso del programma».

1.18

MAISANO GRASSI

All'articolo 1, dopo il comma 4, inserire il comma:

«4-octies. Alla fine del comma 3 dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, aggiungere il comma 3-bis: "Nel caso in cui i commi 2 e 3 del presente articolo non vengano rispettati il Garante dell'editoria dispone gli accertamenti e le sanzioni del caso, fino alla sospensione della concessione anche su iniziativa di terzi"».

1.19

MAISANO GRASSI

All'articolo 1, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-novies. Il comma 7 dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito con il seguente: "La trasmissione di messaggi

pubblicitari televisivi da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale non può eccedere il 10 per cento dell'orario giornaliero di programmazione ed il 12 per cento di ogni. Un identico limite è fissato per i concessionari privati autorizzati, ai sensi dell'articolo 21, a trasmettere in contemporanea su almeno dodici bacini di utenza, con riferimento al tempo di programmazione in contemporanea».

1.20

MAISANO GRASSI

Sostituire il comma 5 con il seguente: «Il termine di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 33 della legge 6 agosto 1990, n. 223 è prorogato sino al 1° ottobre 1994».

1.21

PINNA, NERLI, ANGELONI, ROGNONI

Sostituire il comma 5 con il seguente: «Le norme di cui al comma 7 dell'articolo 15 hanno efficacia a decorrere dal 1° ottobre 1993».

1.22

GIUNTA, DELL'OSSO

Al comma 5, sostituire le parole: «1° ottobre 1994» con le seguenti: «1° ottobre 1993».

1.23

RADI, CONTI, LOMBARDI, FRASCA, FERRARA Pasquale

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Il termine del 31 dicembre 1992, previsto dal comma 2 dell'articolo 33 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato al 31 dicembre 1995 e la percentuale del 3 per cento è mutata nel 5 per cento quando riguardi esclusivamente le emittenti televisive locali».

1.24

GOLFARI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. È fatto divieto per le concessionarie di pubblicità - anche congiuntamente ad altri soggetti e attraverso imprese direttamente o indirettamente controllate o collegate - di raccogliere una quota eccedente il 25 per cento della raccolta complessiva, considerando i settori della stampa quotidiana e periodica, dell'emittenza radiofonica e televisiva, del cinema e dell'affissioni, dell'anno precedente rivalutata del tasso di inflazione».

1.25

ROGNONI, NERLI, PINNA, ANGELONI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge n. 223 del 1990, è aggiunto il seguente:

“2-bis. Ai concessionari, agli attori, ai presentatori, ai conduttori ai giornalisti e a quanti comunque partecipano ad una trasmissione televisiva o radiofonica è fatto divieto di svolgere o di far svolgere nel corso della stessa trasmissione interventi rivolti a promuovere, direttamente o indirettamente, l'acquisto di determinati prodotti o servizi o la notorietà di imprese. È vietato esporre durante le trasmissioni televisive marchi, messaggi promozionali o logotipi che, direttamente o indirettamente, possano stimolare all'acquisto di prodotti o servizi o siano comunque idonei a diffondere la notorietà di imprese, di prodotti o servizi”».

1.26

LAURIA

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-ter. Aggiungere al comma 13 lett. b) dell'articolo 8 della legge n. 223 del 1990, i seguenti periodi:

“I programmi televisivi sponsorizzati non devono contenere messaggi pubblicitari o promozionali collocati nel corso del programma. È vietato effettuare nel corso del programma ogni altro richiamo diretto o indiretto allo sponsor, ai suoi prodotti ed ai suoi servizi”».

1.27

LAURIA

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-quater. Il comma 15 dell'articolo 8 della legge n. 223 del 1990 è sostituito dal seguente:

“L'avviso promozionale posto all'inizio o alla fine dei programmi sponsorizzati è valutato, per tutta la durata dello stesso, ai fini della determinazione dei limiti di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 del presente articolo. Resta libero l'esercizio del diritto di cronaca anche quando esso comporti la trasmissione di marchi o logotipi non eliminabili dalle immagini relative agli eventi trasmessi. Ogni qualvolta la ripresa di tali marchi o logotipi dia, però, luogo ad esborsi in denaro, i tempi di trasmissione della relativa immagine vanno imputati alle percentuali di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 del presente articolo”».

1.28

LAURIA

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-quinques. All'articolo 31 comma 1 della legge n. 223 del 1990 è aggiunto il seguente periodo:

“Gli accertamenti sono disposti anche su iniziativa di terzi”».

1.29

LAURIA

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

All'articolo 6 della legge 4 agosto 1990 n. 223 è aggiunto il seguente comma:

“14. La relazione di cui al comma 13 comprende, in un documento separato, le eventuali proposte, adeguatamente motivate, di variazione delle percentuali degli orari di trasmissione, radiofonica e televisiva, utilizzabili ai fini della trasmissione di messaggi pubblicitari, di cui al successivo articolo 8”».

1.0.1

GIUNTA, DELL'OSSO

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter.

1. All'articolo 8 della legge 4 agosto 1990, n. 223 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: “Ai concessionari, agli attori, ai presentatori, ai conduttori, ai giornalisti e quanti comunque partecipano ad una trasmissione televisiva o radiofonica è fatto divieto di svolgere o di far svolgere nel corso della stessa trasmissione interventi rivolti a promuovere, direttamente o indirettamente, l'acquisto di determinati prodotti o servizi o la notorietà di imprese. È vietato esporre durante le trasmissioni televisive marchi, messaggi promozionali o logotipi che, direttamente o indirettamente, possano stimolare all'acquisto di prodotto o servizi o siano comunque idonei a diffondere la notorietà di imprese, di prodotti o servizi”;

b) al comma 13, lettera b), del medesimo articolo sono aggiunte le parole: “I programmi televisivi sponsorizzati non devono contenere messaggi pubblicitari o promozionali collocati nel corso del programma. È vietato effettuare nel corso del programma ogni altro richiamo diretto o indiretto allo sponsor, ai suoi prodotti ed ai suoi servizi”;

c) il comma 15 del medesimo articolo è sostituito dal seguente:

“15. L'avviso promozionale posto all'inizio e alla fine dei programmi sponsorizzati è valutato, per tutta la durata dello stesso, ai fini della determinazione dei limiti di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 del presente articolo. Resta libero l'esercizio del diritto di cronaca anche quando esso comporti la trasmissione di marchi o logotipi non eliminabili dalle immagini relative agli eventi trasmessi. Ogni qualvolta la ripresa di tali marchi e logotipi dia, però, luogo ad esborsi in denaro, i tempi di trasmissione delle relative immagini vanno imputati alle percentuali di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 del presente articolo.”;

d) alla fine dell'articolo 8 della medesima legge sono aggiunti i seguenti commi:

“19. Allo scopo di garantire un corretto equilibrio nel mercato delle risorse pubblicitarie tra i mezzi di comunicazione e, nel settore

radiotelevisivo, tra servizio pubblico ed emittenza privata, le percentuali di orari di trasmissione utilizzabili ai fini della emissione di messaggi pubblicitari, previste dai precedenti commi 6, 7, 8 e 9, possono essere variate con deliberazione del Garante per la radiodiffusione e l'editoria. In questo caso, il Garante trasmette alle Camere un documento di norma allegato alla relazione di cui all'articolo 6, comma 13, contenente le proposte di variazione e le relative motivazioni, per acquisire il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Qualora il parere non sia reso nei termini previsti dai rispettivi regolamenti parlamentari, il Garante può emanare la delibera, che entra in vigore con la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

20. Le reti nazionali non possono destinare a programmi redazionali di vendita al pubblico una percentuale superiore al 20 per cento del totale di ore di trasmissione giornaliero.».

1.0.2

GIUNTA, DELL'OSSO

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-quater.

1. All'articolo 8 della legge n. 223 del 1990 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria pubblica non può eccedere il 10 per cento di ogni ora per ciascuna rete radiofonica o televisiva.”;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale non può eccedere il 15 per cento di ogni ora per ciascuna rete. Un identico limite è fissato per i concessionari privati autorizzati ai sensi dell'articolo 21, a trasmettere in contemporanea su almeno 12 bacini di utenza, con riferimento al tempo di trasmissione in contemporanea.”;

c) il comma 9 è sostituito dal seguente:

“9. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale non può eccedere il 20 per cento di ogni ora di programmazione.”;

d) al comma 15 è aggiunto il seguente periodo: “I messaggi promozionali posti nel corso dei programmi sponsorizzati sono considerati messaggi pubblicitari per tutta la durata del messaggio promozionale.”;

e) il comma 16 è soppresso».

1.0.3

ROGNONI, NERLI

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-quinquies.

All'articolo 31, comma 1, della legge n. 223 del 1990 è aggiunta la seguente frase:

“Gli accertamenti sono disposti anche su iniziativa di terzi”.

1.0.4

GIUNTA, DELL'OSSO

INDUSTRIA (10ª)

GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 1992

24ª Seduta*Presidenza del Presidente
de COSMO**Interviene il ministro del tesoro Barucci.**La seduta inizia alle ore 10.***SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

(R 33 0 04, C 10ª, 1°)

Il presidente de COSMO comunica che per la procedura informativa all'ordine del giorno della seduta odierna è stata richiesta la pubblicità prevista dall'articolo 33, comma 4, del Regolamento. La Commissione conviene.

Il Presidente avverte che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso; detta forma di pubblicità, pertanto, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE**Seguito dell'indagine conoscitiva sul processo di privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazione statale: audizione del Ministro del tesoro**

(R 48, C 10ª, 2°)

Si riprende l'indagine, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente de COSMO, in una breve introduzione, rammenta gli obiettivi che la Commissione si propone di raggiungere con l'indagine conoscitiva in titolo: si tratta, in particolare, di esaminare i progetti di riordino del sistema industriale italiano connessi al processo di privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazione statale. In proposito osserva che il ministro Guarino, nell'audizione di ieri, ha dichiarato che il Ministro del tesoro non ha ancora elaborato il piano di riordino previsto dalla legge: domanda pertanto al ministro Barucci quali siano i propri intendimenti al riguardo.

Ha quindi la parola il ministro BARUCCI, il quale precisa che il predetto piano di riordino deve essere presentato entro il 30 novembre

1992. La scadenza sarà senz'altro rispettata: egli, comunque, non intende anticipare al Parlamento, prima che al Governo, i contenuti di tale documento. Appare utile, tuttavia, qualche riflessione sul tema delle privatizzazioni. All'inizio degli anni '80 si realizzò la massima espansione dell'intervento pubblico in economia, immediatamente seguita da un processo di crisi determinato dalla sua ipertrofia e dall'orientamento delle politiche economiche verso la cosiddetta economia dell'offerta: questa si fonda sull'assunto che le risorse siano gestite in modo più efficiente da chi vi abbia un interesse immediato e diretto. È quindi entrata in crisi la politica della domanda, quella di bilancio e la stessa politica industriale, che hanno lasciato uno spazio sempre maggiore a manovre di natura monetaristica. La presenza pubblica in economia quindi, assunti i connotati di un vero e proprio disvalore politico, è stata investita da una serie di processi di privatizzazione, che dalla Francia e dalla Gran Bretagna hanno interessato molti paesi, fino al Messico e all'Argentina. Tale evoluzione è stata alimentata anche dalla crescita dei mercati dei valori mobiliari e dalla progressiva importanza delle attività finanziarie connesse allo sviluppo dell'economia. La caduta dei regimi dell'Est europeo, poi, ha impresso in quei paesi una forte accelerazione alle privatizzazioni, con un approccio, alquanto semplicistico e acritico, all'economia di mercato. L'impresa pubblica, d'altra parte, ha smarrito le sue fondamentali motivazioni come strumento di politica economica, specie in Italia, ove essa ha assunto eccessive dimensioni. Il Ministro del tesoro, quindi, si sofferma ampiamente sui presupposti storici e culturali dell'intervento pubblico nell'economia italiana.

In una breve interruzione il presidente de COSMO rappresenta al Ministro del tesoro l'esigenza - prospettata da più commissari - di entrare nel merito degli specifici temi oggetto dell'indagine.

Il ministro BARUCCI, quindi, rammenta che le fondamentali motivazioni della impresa pubblica in Italia si sono identificate con le politiche sociali, la programmazione economica e le politiche meridionalistiche. Il venir meno di talune tra esse si è accompagnato all'adozione di vincoli sempre più rigorosi, da parte della Comunità economica europea, in ordine ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali. Al riguardo egli rileva che il Parlamento italiano in qualche caso ha persino anticipato gli indirizzi restrittivi assunti dalla CEE: si afferma sempre più, pertanto, l'esigenza di trovare nel mercato le ragioni dell'esistenza dell'impresa pubblica, anche perchè i vincoli di bilancio non consentono di alimentarne le disponibilità finanziarie; si ritiene, inoltre, che una serie di dismissioni possa concorrere a ridurre il disavanzo pubblico. Il processo di privatizzazione è stato poi accelerato dal repentino peggioramento della congiuntura economica, che impone di assicurare alle attività redditive presenti nel sistema dell'impresa pubblica la liquidità necessaria per rimanere competitive. È altresì opportuno, in un momento critico dell'economia nazionale, allocare le risorse nel modo più efficiente e razionale. Il Ministro del tesoro, comunque, si impegna a redigere il piano di riordino anche prima della scadenza prevista dalla legge, preannunciando che i suoi obiettivi, piuttosto che sull'attesa di cospicui

introiti finanziari, devono essere concentrati sul rafforzamento dell'industria italiana. Quanto alle specifiche ipotesi di privatizzazione sinora elaborate, esse sono state individuate in base alle indicazioni dell'IRI e dell'ENI, i quali soffrono una crisi di liquidità tale da suggerire la cessione di aziende importanti come il Credito italiano e la Nuovo Pignone. Circa la vendita del Credito italiano, in particolare, egli sottolinea l'importanza delle indicazioni fornite dalla Banca d'Italia sulla stabilità dei mercati finanziari. Al riguardo, inoltre, occorre tener presente la nuova disciplina introdotta nei rapporti tra banca e industria con il decreto legislativo di attuazione della seconda direttiva CEE sul sistema bancario. Egli ritiene, comunque, che le dismissioni debbano essere realizzate in funzione dei risultati economici e produttivi e non già del solo prezzo di vendita. Trova opportuno, infine, che i consigli di amministrazione dell'ENI e dell'IRI trasmettano i loro atti alla CONSOB.

Seguono domande e richieste di chiarimenti.

Il presidente de COSMO domanda ulteriori delucidazioni sulla disciplina dei rapporti tra imprese bancarie e industriali, anche in riferimento alle norme recate in materia dalla legge sulla tutela della concorrenza e del mercato (n. 287 del 1990), che rischia di essere vanificata dall'attuazione non graduale della predetta direttiva comunitaria.

Il senatore GIANOTTI, rammentate le importanti iniziative già assunte in tema di privatizzazione (trasformazione in società per azioni degli enti pubblici economici e degli enti di gestione, commissariamento dell'EFIM, progetto di dismissioni per 7 mila miliardi, vendita del Credito italiano e della Nuovo Pignone) domanda quali siano le motivazioni di tali vendite, quali i destinatari dell'eventuale ricavato e soprattutto quali obiettivi si prefigga il Governo, tenuto conto dell'asserita esigenza di un profondo riordino dell'industria italiana. Reputa inaccettabile, infine, che il Parlamento non venga posto in condizione di esercitare la propria funzione costituzionale di indirizzo e controllo politico in ordine a un tema di rilevante interesse nazionale, qual è il riordino del sistema industriale.

Il ministro BARUCCI osserva che la trasformazione in società per azioni degli enti citati è stata disposta con legge dello Stato. Quanto alle dismissioni, esse riguardano anche le proprietà immobiliari, mentre la vendita del Credito italiano e della Nuovo Pignone è stata deliberata su indicazione, rispettivamente, dell'IRI e dell'ENI al fine di provvedere alle proprie esigenze di liquidità. Il risultato finanziario di tali dismissioni, pertanto, rimarrà nell'ambito delle *holding* in questione.

Il senatore GRANELLI ritiene che l'acquisizione di informazioni da parte del Governo debba essere integrata dal confronto con il Parlamento al fine di orientare le future decisioni in modo efficiente e trasparente. Egli considera importante l'impegno assunto dal Ministro

per il rispetto dei termini fissati dalla legge circa la presentazione del piano di riordino: tale adempimento, infatti, potrà contribuire a rimuovere perplessità e sospetti che legittimamente si agitano attorno al tema delle privatizzazioni. È singolare, peraltro, che in questa materia il Ministro dell'industria rinvii al Ministro del tesoro e questi al Consiglio dei ministri: sarebbe utile, viceversa, conoscere sin d'ora almeno le linee di indirizzo sottese al piano di riordino in via di elaborazione. Le privatizzazioni, infatti, costituiscono uno strumento fondamentale per riequilibrare il sistema produttivo e per concorrere al risanamento della economia nazionale. La presenza pubblica nell'economia italiana, comunque, storicamente si è affermata ed estesa non già in forza di una pianificazione economica di ispirazione socialista ma per l'esigenza di sopperire alle carenze dell'imprenditoria privata. Si pensi, in proposito, alle vicende del settore chimico e ai rischi di effetti perversi sul sistema industriale derivanti da poco avvedute privatizzazioni: le aziende oggetto di dismissione, infatti, devono essere individuate in base a un organico disegno di politica industriale. Suscita notevoli perplessità, pertanto, la circostanza che le esigenze di risanamento finanziario dell'IRI e dell'ENI inducano a vendere significativi patrimoni attivi, mantenendo al settore pubblico i rami inefficienti e passivi: ciò, tra l'altro, renderebbe ancora più critico il rapporto con il credito estero. Egli ritiene che l'impresa pubblica possa conservare un ruolo positivo, con una corretta presenza nei mercati: la trasformazione degli enti pubblici economici e degli enti di gestione in società per azioni (che è stata, tutto sommato, un errore) sta procedendo tra molte incertezze e con scarsa trasparenza. Rammenta, al riguardo, che nell'esperienza delle privatizzazioni in Francia il Parlamento innanzitutto elaborò gli indirizzi da seguire, individuando le aziende da cedere nonché le condizioni e le regole per l'azionariato popolare, le eventuali scalate, la difesa dei cosiddetti noccioli duri della produzione nazionale, la ripartizione delle risorse attese, la salvaguardia dei patrimoni strategici di natura tecnologica e scientifica; solo successivamente passò alla alienazione dei beni. Occorre intensificare, pertanto, il dialogo tra Governo e Parlamento sugli obiettivi e gli strumenti della manovra in questione, in analogia a quanto avvenuto a suo tempo in riferimento alla privatizzazione di Mediobanca: le determinazioni sui casi specifici, infatti, devono essere ricondotte a un piano organico senza che questo sia pregiudicato o smentito da scelte singole. Auspica, inoltre, che la progettata vendita del Credito italiano e della Nuovo Pignone sia sospesa sino alla definizione del piano di riordino. La privatizzazione della Nuovo Pignone, infatti, non può essere intrapresa in modo superficiale senza considerare la presenza dell'Ansaldo e le possibili concentrazioni nel comparto settore termomeccanico. Quanto al Credito italiano, l'eccesso di presenza pubblica nei mercati finanziari non deve far trascurare i rischi sulle possibili incursioni straniere in tale delicato settore delle attività economiche, senza sottacere i riflessi negativi sul patto di sindacato tra le banche di interesse nazionale in Mediobanca.

Il senatore Granelli, poi, propone di acquisire, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, la relazione del commissario dell'EFIM al

Consiglio dei ministri e il conseguente comunicato del Governo, nonché altri documenti, anche al fine di attivare, se del caso, la procedura di cui all'articolo 50, comma 1, del Regolamento, presentando un'apposita relazione della Commissione all'Assemblea. Egli, infatti, giudica quanto meno singolari talune tesi avanzate dal commissario straordinario dell'EFIM, secondo il quale, poichè le dismissioni aziendali avrebbero come scopo esclusivo il miglior prezzo di realizzo, esse non potrebbero comunque essere alienate ad altre imprese delle partecipazioni statali, indipendentemente dalla esigenze di riordino del sistema industriale pubblico e privato. Gravi censure, infine, vanno mosse al trattamento dei debiti di tale ente, con il discutibile ricorso agli interventi della Cassa depositi e prestiti.

Il presidente de COSMO, nel rammentare che la Commissione ha deliberato - nella seduta antimeridiana di ieri - di procedere sollecitamente a una riflessione di carattere generale sui temi oggetto dell'indagine, sottolinea come nell'intervento del senatore Granelli la Commissione si riconosca significativamente. Egli assicura altresì che la proposta testè formulata dal senatore Granelli sarà esaminata al più presto e prospetta l'opportunità di convocare per una audizione urgente lo stesso Commissario dell'EFIM, professor Predieri.

Il ministro BARUCCI, in risposta ai quesiti dianzi formulati, si associa alle considerazioni di carattere generale svolte dal senatore Granelli, precisando che il Governo non può condividere eventuali e semplicistiche correlazioni tra l'impresa pubblica, sinonimo di inefficienza, e l'impresa privata, emblema della massima efficienza. Occorre, nondimeno, riordinare le attività redditive presenti nel sistema delle partecipazioni statali le quali, comunque, hanno bisogno di essere ricapitalizzate al pari di qualsiasi imprenditore privato che operi secondo la logica di mercato. Una azienda che si trovi a veder trasformati i profitti in interessi passivi sui capitali da acquisire nel mercato deve essere assolutamente ricapitalizzata: questo è l'indirizzo che il Ministro del tesoro seguirà in modo coerente, per quanto di sua competenza. Il Governo, inoltre, si impegna a chiarire, già nel piano di riordino più volte evocato, procedure e aspetti tecnici della privatizzazione. Sarà altresì affrontato in tempi rapidi l'assetto dell'EFIM, che costituisce un grave problema nazionale. Al riguardo, peraltro, precisa che la ricerca di un buon prezzo di vendita delle aziende in questione risulta coerente con gli obiettivi posti dalla legge e dalle normative comunitarie in tema di aiuti di stato.

I senatori GRANELLI e BONFERRONI, in una breve interruzione, rammentano al riguardo i casi della chimica e dell'Alfa Romeo.

Il ministro BARUCCI, quindi, ribadisce l'infondatezza di ogni contrapposizione tra pubblico e privato; conferma l'intento di riordinare il sistema produttivo in coerenza con l'integrazione europea; precisa, infine, che egli intende assumersi ogni responsabilità in ordine alla soluzione del caso EFIM.

Il presidente de COSMO propone di rinviare il seguito dell'audizione a una seduta che sarà convocata per mercoledì 7 ottobre alle ore 9.

Dopo che il ministro BARUCCI ha manifestato la propria disponibilità in tal senso, conviene unanime la Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,10.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 1992

15ª Seduta

Presidenza del Presidente
GOLFARI*La seduta inizia alle ore 10,10.***QUESTIONE DI COMPETENZA IN ORDINE AL DISEGNO DI LEGGE N. 561**

Il Presidente GOLFARI informa che è stato assegnato in sede consultiva alla Commissione il disegno di legge n. 561, dei senatori Guzzetti ed altri, concernente «Modifiche alla legge 27 luglio 1978 n. 392 e nuove norme in materia di locazione di immobili ad uso non abitativo», deferito alle Commissioni 2a e 8a riunite. Propone che al riguardo venga sollevato un conflitto di competenza: mentre per i risvolti contrattuali, infatti, appare fuor di discussione la competenza della Commissione giustizia, quanto alle implicazioni urbanistiche anzichè alla Commissione 8ª il provvedimento avrebbe dovuto essere assegnato alla 13ª.

Dopo aver ricordato il conflitto in corso con la 10ª Commissione concernente il disegno di legge n. 402, propone che da parte dell'Ufficio di Presidenza venga chiesto un incontro con il presidente Spadolini al fine di pervenire ad un chiarimento degli ambiti di competenza della 13ª Commissione e di sollecitare la messa all'ordine del giorno della Giunta per il Regolamento della proposta di modifica dell'articolo 22 del Regolamento del Senato (Doc. II n. 6).

Il senatore ANDREINI ritiene che il problema sollevato dal Presidente con la proposta di conflitto sul disegno di legge n. 561 possa essere risolto in radice attraverso un ampliamento delle competenze della Commissione all'intero settore dell'edilizia; si dice pertanto d'accordo con le proposte da lui avanzate.

Dopo che anche i senatori TABLADINI e CUTRERA si sono dichiarati favorevoli ad un incontro con il Presidente del Senato ed hanno dato il loro assenso al conflitto di competenza proposto, si associa il senatore LEONI domandandosi, però, il motivo dei minori conflitti che sorgono nell'ambito dell'8ª Commissione della Camera dei deputati.

Il presidente GOLFARI, evidenziati i diversi ambiti di competenze delle Commissioni ambiente dei due rami del Parlamento - in risposta al quesito posto dal senatore Leoni - richiama poi l'attenzione sulla particolare delicatezza dei conflitti di competenza con la Commissione Industria.

Concorda il senatore GIOVANELLI sottolineando come, nell'esercitare l'opzione fra la Commissione industria e la Commissione ambiente, si venga di fatto a privilegiare determinati interessi rispetto ad altri.

Conviene infine la Commissione sul conflitto proposto e sulla prospettiva richiesta di incontro con il Presidente del Senato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di sopralluogo nelle città di Genova e di Savona sugli eventi calamitosi del settembre 1992

(A 7, C 13ª, 2°)

Il senatore ANDREINI richiama l'attenzione della Commissione sull'opportunità di un sopralluogo in Liguria a seguito degli eventi calamitosi dei giorni scorsi.

Sulla proposta del senatore Andreini conviene quindi la Commissione.

Il presidente GOLFARI ricorda alla Commissione che la proposta testè formulata sarà rappresentata al Presidente del Senato per la necessaria autorizzazione.

IN SEDE REFERENTE

Disposizioni per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti l'atmosfera, prodotte da autoveicoli (579)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 23 settembre scorso.

Si apre la discussione generale, nella quale interviene il senatore TABLADINI, secondo cui l'intento dell'articolo 1 del disegno di legge è quello di incentivare non già l'uso delle autovetture *diesel*, bensì il consumo di gasolio, da lungo tempo inferiore alla produzione. In merito poi ai dati riportati circa le caratteristiche inquinanti della combustione del gasolio, non può che rilevarsi la vetustà; del resto, lo stesso sistema di catalizzazione di cui al comma 2 parrebbe, in base a studi più recenti, avere un portato cancerogeno. In ogni caso, il mercato automobilistico registra un rapporto qualità-prezzo più favorevole per le aziende nipponiche o tedesche, per cui il conclamato intento di favorire l'impiego di manodopera italiana nel settore potrebbe essere alla lunga frustrato.

Il Gruppo della Lega nord considera necessario tutelare le ragioni dei cittadini anche nella chiara definizione dei loro obblighi di imposta:

i periodi di esenzione per gli automobilisti dovrebbero essere coordinati con le date di pagamento del cosiddetto bollo automobilistico, allo scopo di evitare inutili vessazioni e farraginose procedure nel pagamento, come quelle che deriverebbero dall'obbligo di saldare le cosiddette frazioni di imposta. Emendamenti sono preannunciati anche per estendere l'esenzione dalla sovrattassa anche ai *camper*, i quali costituiscono un veicolo di turismo estremamente diffuso e tutt'altro che di lusso (di esso si avvalgono per lo più famiglie che puntano ad evitare gli esosi costi albergheri); il settore dà luogo ad occupazione industriale soprattutto nel centro e nel meridione, per cui non possono essere sollevati dubbi circa intenti elettoralistici perseguiti dal Gruppo della Lega nord.

Il senatore PIERRI ricorda che il disegno di legge è volto a sanare una situazione anomala di estrema incertezza per i contribuenti, molti dei quali sono invitati dalla stessa amministrazione finanziaria a non procedere ai pagamenti del superbollo fino alla definizione della normativa vigente in materia. Del resto, l'articolo 1 prende atto di una mutata condizione del mercato, che vede il prezzo del gasolio attestarsi a livelli quasi pari a quelli della benzina; in passato, invece, l'esistenza della sovrattassa e l'elevatezza del suo ammontare si giustificava con un divario di costi assai maggiore e tutto in favore del gasolio.

Quanto all'articolo 2, il riferimento alle sole auto immatricolate fino al 1974 e la modestia del contributo di rottamazione ignorano vistosamente lo stato del mercato, che registra offerte di rottamazione assai maggiori da parte dell'industria automobilistica; pertanto, va senz'altro accolta l'ipotesi formulata dal relatore circa uno stralcio dell'articolo.

Il senatore GIOLLO ricorda che motivi non ambientalistici, ma di stretta valenza produttivistica sono alla base del disegno di legge in esame: esso mira ad incentivare l'industria automobilistica a fronte del calo degli acquisti di auto *diesel* negli ultimi anni. Si tratta peraltro di un intento illusorio, in quanto la bassa qualità che caratterizza l'offerta italiana nel settore produrranno inevitabilmente una crescita delle importazioni di autovetture tedesche, aggravando ulteriormente la bilancia dei pagamenti.

Condivisa la proposta di stralcio o di soppressione dell'articolo 2, il Gruppo della Rifondazione Comunista esprime apprezzamento per la parte della relazione che ha posto in rilievo l'esigenza di estendere le agevolazioni anche alle autovetture a gas liquido o a metano, notevolmente meno inquinanti delle altre.

Il senatore ANDREINI concorda con il rilievo secondo cui l'obiettivo di fondo del disegno di legge è essenzialmente il rilancio della produzione di autoveicoli a motore *diesel*; d'altro canto, eccessivamente disinvolto appare attribuire patenti di ecologismo ad un tipo di autovettura che fino a qualche anno fa era considerato estremamente inquinante. Il Governo dovrebbe assumersi le proprie responsabilità venendo a riferire in Commissione circa gli effetti già prodotti dai decreti-legge non convertiti. Utile sarebbe anche estendere

le agevolazioni alle auto a gas liquido ed a gas metano, secondo le indicazioni del relatore, in quanto i proprietari di tali tipi di auto sono stati finora singolarmente ignorati.

La senatrice PROCACCI, concordando con l'ipotesi di stralcio dell'articolo 2, ricorda le perplessità già espresse in sede consultiva sul decreto-legge, non reiterato, in merito ai contenuti dell'articolo 1. Più che affrontare con un'ottica settoriale una questione limitata, si dovrebbe infatti puntare ad una modifica del modello di sviluppo che ha portato il Paese a possedere un parco-macchine pari a 28 milioni di autovetture, riducendo le cause stesse dell'inquinamento atmosferico da combustione.

Il senatore BORATTO evidenzia le contraddizioni esistenti nella relazione tecnica ove da una parte si prevede un aumento delle immatricolazioni e dall'altra si prefigura un periodo di depressione del mercato delle auto a benzina; l'articolo 2 si fonda pertanto su dati estremamente incerti e dovrebbe essere soppresso. Quanto all'articolo 1, gli elementi a disposizione della Commissione non sono certo più precisi: la natura meno inquinante del motore *diesel* rispondente ai parametri comunitari dovrebbe essere accertata ascoltando al riguardo le autorità scientifiche competenti in materia.

Il presidente GOLFARI, nel dichiarare chiusa la discussione generale, ricorda che esigenze di celerità dell'*iter* - condivise dai senatori CUTRERA e TABLADINI - inducono a non ritardare ulteriormente il passaggio all'esame degli articoli con audizioni formali; annuncia pertanto che la Presidenza si farà carico anche con la richiesta di una memoria scritta, di acquisire - come ipotizzato dal senatore LUONGO - il parere dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'ENEA.

Il Presidente, fissato per mercoledì prossimo il termine per la presentazione degli emendamenti, propone il rinvio del seguito dell'esame.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 11,05.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 1992

12^a Seduta

Presidenza del Presidente
SAPORITO

Interviene il sottosegretario di Stato per la marina mercantile Camber.

La seduta inizia alle ore 9,05.

Fagni ed altri: Riclassificazione dei porti e riordino delle gestioni portuali (477)

Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale (578)

(Parere alla 8^a Commissione: esame congiunto e rinvio)

Il senatore RIVIERA illustra i provvedimenti, precisando che il disegno di legge n. 578 stabilisce in via prioritaria l'abrogazione della riserva prevista a favore delle compagnie portuali e dispone, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, l'abrogazione di tutte le norme del codice della navigazione e del regolamento marittimo attinenti alla materia portuale. Viene altresì prevista una nuova regolamentazione per lo svolgimento di attività di impresa per conto proprio o per conto terzi, il cui esercizio viene subordinato ad un apposito atto autorizzatorio ed assoggettato ad una costante azione di vigilanza e controllo. Si dispone inoltre la trasformazione delle compagnie e dei gruppi portuali nelle forme societarie previste dal codice civile in materia di società e di cooperative. Il disegno di legge n. 477, invece non affronta l'intera tematica portuale, ma contiene disposizioni in materia di criteri di classificazione dei sistemi portuali e di riforma delle gestioni dei porti.

Si apre il dibattito.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO segnala che il provvedimento n. 578 contiene aspetti che afferiscono al destino stesso delle compagnie portuali, i quali, data la loro delicatezza, andrebbero adeguatamente approfonditi.

Si associa il senatore RUFFINO, rilevando che i due provvedimenti muovono da un'impostazione antitetica: l'A.S. n. 578, infatti, dispone, all'articolo 1, comma 1, l'abrogazione, tra gli altri, dell'articolo 110 del codice della navigazione, norma lasciata invece sostanzialmente impregiudicata dall'A.S. n. 477. L'elemento centrale della analisi della Sottocommissione deve a suo giudizio muovere dalla sentenza del 10 dicembre 1991 della Corte di giustizia delle Comunità europee, che ha ribadito la valenza delle norme comunitarie sulla libera concorrenza degli Stati membri, evidenziando il contrasto sussistente tra alcune norme dell'ordinamento italiano relative al lavoro portuale ed i principi contenuti nel Trattato di Roma.

Ha quindi la parola il sottosegretario CAMBER, il quale, precisato che il disegno di legge n. 578 tiene conto delle indicazioni date dalla Corte di giustizia, anticipa la prossima presentazione da parte del Governo di una iniziativa legislativa organica nella materia.

Il presidente SAPORITO auspica che anche tale progetto venga presentato dall'Esecutivo presso il Senato, onde consentire di abbinarne l'esame ai disegni di legge in titolo.

Protesta il relatore RIVIERA, rilevando che sarebbe opportuno che il Parlamento venisse posto più tempestivamente a conoscenza delle nuove iniziative legislative che il Governo intende intraprendere.

Conviene la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO.

Il presidente SAPORITO, nel ribadire la grande delicatezza della materia portuale, che tocca tra l'altro il tema dei rapporti tra le regioni e lo Stato e tra i settori pubblico e privato, riterrebbe indispensabile, ai fini della pronuncia della Sottocommissione, acquisire chiarimenti da parte delle regioni e delle organizzazioni di categoria interessate.

Il senatore RUFFINO, pur apprezzando l'iniziativa del Presidente e condividendo la grande importanza dell'argomento, teme che l'acquisizione di chiarimenti, sia pure effettuata in sede informale, ecceda le competenze consultive della Sottocommissione, invadendo aspetti di competenza della Commissione di merito.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO segnala l'opportunità di individuare un punto di equilibrio tra le competenze consultive e quelle primarie della Commissione affari costituzionali, ritenendo che, nel caso di specie, l'esame della Commissione dovrebbe investire il merito stesso dei provvedimenti. Reputa infine necessario sollecitare la

tempestiva presentazione del disegno di legge preannunciato dal sottosegretario Camber, onde poter sviluppare una disamina complessiva delle iniziative legislative.

Il presidente SAPORITO è d'accordo nel ritenere che i disegni di legge in titolo rientrano nella competenza della 1a Commissione, che si estende, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento, all'ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione. Occorre perciò scegliere tra due alternative: la prima è quella di proporre conflitto di competenza nei confronti della 8a Commissione, rivendicando l'assegnazione quanto meno congiunta. La seconda, subordinata, è invece quella di chiedere chiarimenti ai rappresentanti delle istituzioni e delle organizzazioni di categoria interessate, per poter esprimere un parere sufficientemente documentato.

Il senatore RUFFINO, premessa una pregiudiziale contrarietà nei confronti delle assegnazioni a più Commissioni in sede congiunta, che rischiano di intralciare i lavori parlamentari, non ritiene che nel caso di specie sussista una competenza esclusiva della Commissione affari costituzionali e giudica preferibile la seconda alternativa proposta dal Presidente.

Il senatore ACQUARONE sottolinea l'esigenza di esaminare il dettato degli articoli 109, 110 e 111 del codice della navigazione, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria. Andrebbe infatti approfondita l'effettiva portata della già citata sentenza della Corte di giustizia della CEE, che ha evidenziato il contrasto tra alcune norme del nostro ordinamento in tema di lavoro portuale ed i principi del Trattato di Roma: tra l'altro la competente Commissione della Comunità ha aperto un procedimento nei confronti del Governo italiano per non aver provveduto ad adeguare la legislazione nazionale a quella comunitaria in tema di libera concorrenza del settore portuale. Tale situazione di antinomia, confermata dal parere del Consiglio di Stato del 13 maggio 1992, rende pertanto urgente una riforma, che tenga conto dell'esistenza di aspetti di costituzionalità che investono la riserva di lavoro portuale a favore degli enti, il fatto che questi ultimi non siano più semplici fornitori di manodopera ma possano trasformarsi in impresa e, infine, i problemi connessi all'abuso della posizione dominante. Ciò evidenzia come, relativamente alle iniziative legislative in esame, i problemi di natura giuridica risultino ben più ampi rispetto a quelli di mera organizzazione portuale. È inoltre indispensabile un'approfondita disamina della portata dell'articolo 110 del codice della navigazione, norma sulla quale si è ingenerata una vera e propria spaccatura tra il sindacato e i lavoratori portuali. Un contributo all'approfondimento dei disegni di legge deve altresì venire dalla Giunta per gli affari europei.

Il presidente SAPORITO precisa che il parere della Giunta per gli affari europei è previsto per il solo disegno di legge n. 578. Nel riassumere gli orientamenti emersi nel corso del dibattito, assicura che li rappresenterà anche al presidente Maccanico, per le determinazioni di competenza.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed altre norme in materia di assicurazioni private (1), approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge della X legislatura d'iniziativa dei senatori Aliverti ed altri, Galeotti ed altri, Pizzol ed altri; modificato dalla Camera dei deputati; nuovamente approvato dal Senato; rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica e nuovamente approvato dal Senato

(Parere alla 10ª Commissione: seguito e conclusione dell'esame. Favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente SAPORITO dà lettura di una bozza di parere, da lui predisposta, favorevole con talune osservazioni, emerse nel corso del dibattito precedentemente svolto, che investono gli articoli 4, 7, 19, commi 3 e 4 ed altri aspetti di carattere generale del provvedimento.

La Sottocommissione conviene con tale proposta, deliberando pertanto di esprimere un parere favorevole con le osservazioni proposte dal relatore.

La seduta termina alle ore 10.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Comitato pareri

GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 1992

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del Presidente Scognamiglio Pasini, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 8ª Commissione:

«Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale» (578): *parere favorevole*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMITATO PARITETICO

**delle Commissioni permanenti 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)
del Senato e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della
Camera dei deputati**

Venerdì 2 ottobre 1992, ore 9

Procedure informative

Indagine conoscitiva in materia di esecuzione di opere pubbliche
(*seguito*): audizioni del direttore generale del servizio per la
valutazione dell'impatto ambientale del Ministero dell'ambiente, di
rappresentanti degli ordini degli ingegneri e dei geologi, nonché di
rappresentanti dei comuni di Firenze e Milano.
